

IX LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

15.

SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 8 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI GIUSEPPE AZZARO E ALDO ANIASI

INDICE

PAG.	PAG.
Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII (Discussione).	
PRESIDENTE 635, 640, 645, 650, 655, 657, 659, 661, 663, 664	FRANCHI FRANCO (MSI-DN) 640
CASINI CARLO (DC) 655	GALLO IGNAZIO MARCELLO (DC), <i>Relatore</i> 636, 647
DI RE CARLO (PRI) 663	LODA FRANCESCO (PCI) 657
	ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 645, 647
	REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 659, 661
	ROMANO DOMENICO (PSI) 651, 652, 653, 654
	SPADACCIA GIANFRANCO (PR) 661, 662
	Votazione segreta 664

La seduta comincia alle 10.

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

L'odierna convocazione del Parlamento in seduta comune è stata disposta in applicazione del secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: è infatti scaduto, in data 18 novembre 1985, il termine di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine agli atti del fascicolo iscritto al n. 342/VIII del registro generale, avrebbe dovuto presentare al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 25 del citato regolamento, una relazione suppletiva scritta sull'ulteriore indagine disposta dallo stesso Parlamento in seduta comune.

Ricordo che il procedimento in questione ha tratto origine dalla segnalazione, fattami dal deputato Giacomo Mancini in data 26 ottobre 1982, di una comunicazione giudiziaria a lui pervenuta da parte dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma e di una sua risposta, indirizzata alla cancelleria di tale ufficio giudiziario, con la quale egli asseriva, tra l'altro, la natura ministeriale dei reati cui si riferivano gli atti di istruzione annunciati e contestava la competenza della magistratura ordinaria procedente, data la sua qualità di ministro della Repubblica nel periodo di ipotizzata commissione dei fatti o di parte dei fatti di cui alla citata comunicazione giudiziaria.

Della segnalazione del deputato Giacomo Mancini e della documentazione fattami pervenire in copia provvidi, in data 10 dicembre 1982, a fare trasmissione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, la quale ebbe successivamente a deliberare all'unanimità, nella seduta del 3 febbraio 1983, l'apertura d'ufficio di un fascicolo concernente indagini sulla propria competenza in ordine ai fatti addebitati all'onorevole Giacomo Mancini.

Pervenuti a scadenza i termini di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, senza che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa si fosse pronunciata sulla propria competenza, il Parlamento in seduta comune ebbe a deliberare, nella riu-

nione del 27 settembre 1984, il compimento, da parte della Commissione stessa, di un supplemento di indagini ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, assegnando a tal fine un termine di quattro mesi «per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze, di diritto e probatorie, relative alla competenza».

Dopo l'espletamento del supplemento istruttorio da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, il Parlamento in seduta comune nella riunione del 18 luglio 1985 ha quindi definito in senso affermativo la questione di competenza, conformemente alle conclusioni contenute nella relazione presentata dalla Commissione, ed ha conseguentemente disposto l'effettuazione, da parte della Commissione stessa, di un ulteriore supplemento di indagini ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, assegnando a tal fine un termine di quattro mesi per esaminare i fatti addebitati all'onorevole Giacomo Mancini sotto il profilo del giudizio di merito e per presentare al Parlamento in seduta comune le relative risultanze.

Successivamente alla scadenza di tale ultimo termine e dopo l'avvenuta convocazione del Parlamento in seduta comune, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha presentato, in data 30 aprile 1986, una sua relazione sull'attività istruttoria svolta nel periodo utile assegnato per il supplemento di indagini, recante proposte conclusive per la definizione del procedimento.

Informo gli onorevoli parlamentari che gli atti del procedimento sono disponibili, per la consultazione, nella sala attigua alla sala dei ministri.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare, nella sua qualità di relatore, il senatore Gallo.

IGNAZIO MARCELLO GALLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la puntualissima comunicazione effettuata dal Presidente che ha preceduto il mio intervento mi esime dal ripercorrere gli aspetti procedurali che hanno caratteriz-

zato la vicenda riguardante l'onorevole Giacomo Mancini. Quest'ultimo, da una segnalazione pervenuta dal giudice Imposimato, del tribunale di Roma, risultava sospetto di partecipazione ad associazione sovversiva costituita in banda armata. La questione si era già proposta nella precedente legislatura ed il fascicolo era stato, all'unanimità, come tutti gli onorevoli colleghi ricordano, rubricato sotto la dizione «atti relativi alla questione di competenza della Commissione per i procedimenti d'accusa» (e quindi di questa Assemblea), relativamente ai fatti ascritti all'onorevole Giacomo Mancini. Si è svolta un'approfondita discussione, in sede di istruttoria, relativa ai problemi, ai temi ed ai termini di affermazione della giurisdizione della giustizia costituzionale politica.

Sul punto, il Parlamento ha già avuto occasione di pronunciarsi, riconoscendo la nostra giurisdizione. Per migliore memoria degli onorevoli colleghi, mi rifaccio puramente e semplicemente a quella che può considerarsi la proposizione conclusiva dell'argomentazione attraverso la quale si era pervenuti al riconoscimento di tale giurisdizione. I fatti che sarebbero stati ascritti all'onorevole Giacomo Mancini coprivano un periodo di tempo (a partire dalla seconda metà del 1974) nel quale questi rivestiva la qualifica di ministro della Repubblica. Trattandosi di reato permanente, occorre dire che tale qualifica si proiettava sull'intera condotta a lui ascritta: soprattutto tenendo conto che il nucleo dell'accusa riguardava la partecipazione dell'onorevole Mancini alla costituzione di un organismo di ricerca sul territorio, denominato CERPET, che avrebbe svolto, sempre secondo le tavole di accuse, una doppia funzione: una funzione, cioè, apparentemente legale, sul piano dell'attività di ricerca, ed un'altra occulta, volta al finanziamento di un organismo che avrebbe dovuto servire da raccordo tra il movimento e l'ala più militante e operativa del cosiddetto partito armato.

Non vi è dubbio che, stando così le cose, alla stregua di quello che era il chiaro

dettato del capo di imputazione che non è stato mai smentito dagli organi della giurisdizione ordinaria, ci siamo trovati di fronte ad un reato, come questa Assemblea, signor Presidente, ha già riconosciuto, di chiaro stampo ministeriale, in quanto esso poneva in essere non solo la violazione di un dovere specifico del ministro, ma — vorrei dire — di doveri centrali, fondamentali, discendenti da norme relative alla personalità dello Stato. È assolutamente inconcepibile non qualificare come ministeriale quel tipo di condotta che si traduce non puramente e semplicemente nell'assolvimento dell'obbligo di adempiere ai compiti di contributo all'indirizzo politico del Governo, ma pone in essere la violazione delle regole (oserei dire dei presupposti, di fatto e giuridici, fondamentali) di una struttura statale democratico-parlamentare.

Successivamente, come il Presidente ha avuto già occasione di ricordare con la massima precisione, si è avuto un supplemento di istruttoria inteso ad acclarare se nel merito vi fossero elementi al di là di quanto emergeva dalle carte processuali che ci erano pervenute (la vicenda dell'arrivo di tali carte processuali è stata non breve perché si è dovuta attendere l'ordinanza-sentenza del giudice competente per i fatti ascritti ai soggetti cosiddetti laici); successivamente, dicevo, nell'adempimento di tale mandato affidato dalla Assemblea alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, si è proceduto all'audizione di un certo numero di soggetti, i quali apparivano più immediatamente e direttamente idonei a conferire elementi di certezza al giudizio che la Commissione doveva esprimere in forma propositiva per poi presentarlo all'Assemblea.

Pertanto è stata ascoltata la signora Rossini, che è stata *pars magna* del CERPET, che è un organismo per le indagini economico-sociali sul territorio da cui sarebbe promanata l'attività di finanziamento illegale del cosiddetto progetto *Metropoli*. Al riguardo mi permetto di ricordare come si ritenesse l'onorevole Giacomo Mancini già presente al momento

della costituzione del CERPET, proprio con le funzioni che venivano individuate nella sentenza-ordinanza del tribunale di Roma.

Oltre alla signora Rossini, sono stati ascoltati la signora Isabella Ravazzi, che come vedremo ha un ruolo abbastanza importante per individuare il tipo di atteggiamento che l'onorevole Mancini aveva tenuto nel corso degli anni successivi al 1974 nei confronti del fenomeno eversivo; il tenente colonnello dei carabinieri, Bozzo, il maggiore dei carabinieri, Giampaolo Ganzer, il signor Valerio Morucci, il professor Enrico Fenzi ed il signor Antonio Savasta.

Senza voler qui ripercorrere le linee di fondo della relazione scritta che, quale relatore, ho avuto l'onore di sottoporre all'Assemblea, mi limito a sottolineare come sotto il profilo probatorio tre fossero gli argomenti da affrontare per pervenire ad una decisione propositiva nei confronti dell'Assemblea. Il primo era quello relativo al contributo causale che l'onorevole Mancini avrebbe dato alla costituzione del CERPET; il secondo era il punto relativo all'essere o no il CERPET un momento, un tassello, di una associazione di stampo sovversivo o addirittura esso medesimo costitutivo di una associazione di stampo sovversivo; il terzo argomento che era nostro impegno affrontare era quello della consapevolezza che l'onorevole Mancini avrebbe avuto rispetto alla realtà, alle finalità e alle attività che effettivamente il CERPET si proponeva.

Diciamo subito che l'attività di detto organismo, di detto ente, muove da un motivo di generico sospetto e di niente più che di un sospetto — mi permetto di sottolineare — al riguardo si può parlare; motivo di sospetto relativo alla circostanza che il CERPET aveva ricevuto delle commesse da enti di notevole importanza (mi riferisco al FORMEZ, Istituto per ricerche sul territorio del Mezzogiorno e alla Montedison, relativamente all'impatto che insediamenti industriali avevano avuto o avrebbero potuto avere nel Mezzogiorno).

Ho parlato di motivo di sospetto perché, come è emerso chiaramente dal costituito della signora Rossini tutto sommato il personale dell'istituto CERPET appariva formato da giovani volenterosi ma di professionalità senza dubbio — dobbiamo riconoscerlo — non eccelsa. Talché poteva indurre alla prospettazione di un intervento più o meno incisivo di chi in un certo momento rivestiva proprio la carica di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al fine di fare ottenere a questo istituto quei finanziamenti che poi in maniera sotterranea — è ovvio —, occulta, sarebbero dovuti servire a quel progetto *Metropoli* di ricordo — come dicevo — tra il movimento e l'area del partito armato.

Senonché tutto ciò si è potuto acquisire, ed è stato puntualmente scandagliato, in ordine a queste commesse che, torno a dire, si hanno dalla fine del 1977 al 1978, ci permette di dire che l'entità di tali commesse è stata, tutto sommato, assai modesta, non solo, ma esse sono state scagliate nel tempo; dobbiamo, altresì, tenere presente che ci muoviamo in anni in cui ad un certo spontaneismo giovanile, anche rivolto a finalità di carattere culturale, veniva prestato, a torto o a ragione (sul punto non voglio soffermarmi), particolare credito.

Ciò posto, è emerso come alla costituzione dell'ente, dalla cui fondazione scaturisce il capo di accusa, il ministro Mancini era risultato assolutamente estraneo. Le spiegazioni date al riguardo dalla signora Isabella Rossini, che ripeto era stata *pars magna* nella vicenda di costituzione del CERPET, non possono essere più chiari e più eloquenti. Abbiamo unicamente un riferimento al dottor Landolfi, poi senatore, il quale era però un vecchio amico di famiglia della signora Rossini; talché il collegamento con l'onorevole Mancini appare null'altro che il frutto di una congettura assolutamente destituita della benché minima base probatoria con il dottor Landolfi a lui legato da vincoli di amicizia e di militanza politica. L'estraneità, al momento costitutivo del CERPET, appare dunque del tutto

chiara ed evidente. Allo stesso modo, quando ripercorriamo tutto il filo di questa vicenda nel suo dipanarsi, fino al momento in cui la Commissione per i procedimenti d'accusa ha dovuto pronunciarsi, troviamo che al di là di quelle che possono essere supposizioni nascenti da ricostruzioni effettuate da un'ottica politico-ideologica (che è interessante brevisimamente ripercorrere) non si può assolutamente andare.

C'erano state alcune dichiarazioni che avrebbero potuto apparire non voglio dire probanti, ma forse indizianti, del signor Galati, il quale sia prima, sia immediatamente dopo il proprio comportamento di dissociazione aveva avuto motivo, o direi meglio occasione, di riferirsi all'onorevole Giacomo Mancini. Senonché le dichiarazioni del signor Galati erano state puntualmente raccolte e registrate da due valorosissimi ufficiali dei carabinieri, il tenente colonnello Bozzo ed il maggiore Giampaolo Ganzer, diretti collaboratori del non mai sufficientemente compianto generale Dalla Chiesa; ma queste che non voglio definire rivelazioni, ma piuttosto accenni, supposizioni, forse insinuazioni, effettuate a questi due ufficiali dei carabinieri, non erano apparse minimamente idonee a mettere in moto un qualsivoglia inizio di procedura penale. Ciò è stato confermato ampiamente nel corso delle audizioni del tenente colonnello Bozzo e del maggiore Ganzer ma ad ogni modo risultava già in atti. Non c'era stato quel tanto di consistente, di precisato, di ben delineato che avrebbe potuto indurre questi due ufficiali dei carabinieri — ripeto, diretti collaboratori del generale Dalla Chiesa nella lotta contro il fenomeno eversivo — a portare avanti iniziative in proposito; ma non soltanto iniziative di tipo giudiziario, signor Presidente, onorevoli colleghi: iniziative di sollecitazione nei confronti del loro diretto superiore ad un'opera investigativa più approfondita, per assodare se vi fossero o no elementi sufficienti per procedere nell'inchiesta. Oserei dire, parlando in termini processual-penalistici, che si era riscontrata una situazione corrispon-

dente a quella della manifesta infondatezza che conduce, come sappiamo, quando tale manifesta infondatezza concerne una ipotetica *notitia criminis*, alla archiviazione. Un nulla di fatto, dunque, da parte di questi ufficiali che avevano raccolto le prime impressioni e confidenze del signor Galati. Anche per ciò che concerne le dichiarazioni rese dal signor Savasta, il quale si riferiva a confidenze che gli sarebbero state fatte dal signor Valerio Morucci, dobbiamo dire che già dalle carte processuali tutto sembrava stingere in una zona che non è nemmeno quella del semplice indizio, ma è puramente e semplicemente del sospetto, sospetto che è stato completamente dissipato da dichiarazioni rilasciate e raccolte nelle carte processuali della magistratura ordinaria prima che si addivenisse all'esame del signor Morucci e del signor Savasta, ma fin da quando cioè un complesso di dichiarazioni, che avrebbero potuto far capo all'onorevole Mancini, vengono coronate dalla frase: «Però, sul punto nulla di preciso, nulla di oggettivo posso riferire».

In realtà, come l'attento esame che sotto la guida del presidente Reggiani la Commissione per i procedimenti d'accusa ha effettuato dei soggetti interessati alla vicenda ha potuto portare ad una conclusione senza dubbio interessante sul piano di una futura ricostruzione di questi che sono gli anni «di piombo» di questa nostra Repubblica, agli effetti di una supposizione — ed uso questo termine veramente a ragion veduta — di responsabilità dell'onorevole Mancini nulla viene acquisito.

Si ha, in sostanza, un tentativo di ricostruzione *a posteriori* di quella che era stata una dialettica politica che aveva segnato (come un filo bianco, rosso, verde, nero, qui non mi interessa) la vicenda del cosiddetto partito armato: la polemica di chi si affacciava verso la possibilità di una qualche forma di integrazione nel sistema e l'atteggiamento di coloro che volevano mantenere una assoluta contrapposizione a questo Stato, poiché in esso nient'altro che un nemico si poteva ravvisare.

Ecco allora che, utilizzando un vecchio e mai smentito atteggiamento dell'onorevole Mancini, un atteggiamento che gli fa onore, quello cioè della sua costante preoccupazione di un illanguidirsi del garantismo giuridico nel nostro sistema processuale penale, ci si era riferiti all'onorevole Mancini come a persona che avrebbe potuto sovrintendere ad un disegno politico di larga portata, inteso non finalisticamente ad appoggiare l'eversione (questo non fu detto mai da nessuno), ma a creare spazi ad una nuova sinistra nel nostro sistema politico.

Mi rendo perfettamente conto che, prospettando in questo modo la situazione, viene esclusa ogni possibilità di ravvisare profili di responsabilità a carico dell'onorevole Mancini. Ma c'è qualcosa di più: che il complesso dei dati che costituivano l'intricato tessuto su cui si organizzava questa materia appare caratteristicamente contrassegnato da una doppia preoccupazione, che dobbiamo tener presente e che è essenziale per comprendere certe forme di comportamento. Vi è, da un lato, la spiegazione del perché ad un certo momento si era aderito al partito armato; dall'altro, vi è la spiegazione del perché ad un certo momento dal partito armato ci si era dissociati; vi è, infine, la spiegazione delle critiche che si rivolgevano — ed è questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, il momento più incisivo — da parte di questi soggetti dissociati ad un proprio passato, nel quale affannosamente si volevano trovare elementi di autogiustificazione.

Questa audizione, lo ripeto, non ha permesso di pervenire al benché minimo elemento non voglio dire probatorio ma nemmeno indiziario: è tutta una supposizione che corre sul filo di una fantasia politica che non trova riscontro nei fatti.

C'era poi stato il contatto dell'onorevole Mancini con la signora Ravazzi, che era all'epoca convivente del professor Fenzi. Ma anche su questo punto siamo pervenuti a conclusioni che possono ritenersi pienamente appaganti: l'avvicinamento della signora Ravazzi all'onorevole Mancini, per il tramite di due avvocati patroni

di alcuni dei protagonisti delle vicende giudiziarie aventi ad oggetto l'eversione, si ricollega puramente e semplicemente — torno a ripeterlo — al fatto che ad un certo momento si vedeva nell'onorevole Mancini il sostenitore più fermo di una linea di garantismo giudiziario processuale penalistico. Era quindi evidente che le doglianze, fondate o infondate che fossero, di chi riteneva che certe linee di garantismo fossero venute meno (e qui non stiamo a discutere dell'oggettività, ma della motivazione), che ci fossero state certe deviazioni fossero rappresentate ad un uomo politico di tutta autorevolezza, che sempre aveva difeso le linee della conduzione secondo i principi generali del processo penale.

Ci fu poi un momento di scatto umanitario dell'onorevole Mancini che si preoccupò di trovare una sistemazione di lavoro — in posizioni assolutamente non incidenti e non significative agli effetti di un processo di eversione (anche questo va ricordato) — alla signora Ravazzi.

Finalmente, da uomo di cultura a uomo di cultura, vi fu l'interessamento che l'onorevole Mancini aveva dimostrato per una certa produzione letteraria del professor Fenzi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a giudizio della maggioranza della Commissione, pare che ulteriori elementi probatori non potessero essere ragionevolmente, razionalmente, convenientemente ricercati. Pare soprattutto che da tutto ciò che concerne le persone che appaiono come le più individuate ai fini del sollevamento di sospetti nei confronti della attività dell'onorevole Mancini nulla, assolutamente nulla è emerso che (qui, a costo di essere monotono, devo insistere su un passaggio che, ad avviso di chi ha l'onore di parlarvi, è di importanza essenziale) fosse prova, indizio o anche solo sospetto, quel sospetto che avrebbe potuto giustificare la vecchia massima «i sospetti sono dei pessimi padroni ma degli ottimi servitori». Beh, qui non c'è nemmeno l'ottimo servitore rappresentato da un sospetto che in qualche modo possa giustificare un protrarsi di indagini.

Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, in qualità di relatore concludo sottoponendo all'Assemblea la proposta di deliberare, nei confronti dell'onorevole Mancini, nella sua qualità di ministro *pro tempore* per gli interventi nel Mezzogiorno, il provvedimento di archiviazione.

Personalmente, ritengo di poter esternare la mia profonda soddisfazione per esser potuto pervenire in tutta coscienza e ovviamente in tutta fallibilità ma, ripeto, in tutta coscienza, a questa conclusione che concerne uno degli uomini significativi di questa nostra Repubblica non mai abbastanza energicamente difesa, non mai abbastanza energicamente tutelata! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franchi. Ne ha facoltà.

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli colleghi, questo processo si è rivelato complesso perché ha subito fasi alterne, alterne vicende; a nostro avviso, esso si mostra però semplice nel punto del decidere, anche per quei colleghi che per caso non avessero avuto il tempo e il modo di consultare gli atti, o almeno i documenti essenziali. Fondamentale è il momento della risposta che dobbiamo fornire giacché è vero — ne do atto al relatore Gallo — che i terroristi pentiti o dissociati, nelle lunghe deposizioni davanti alla Commissione inquirente, hanno scagionato direi tenacemente l'onorevole Mancini. Se quindi dovessimo giudicare sulla base di quelle deposizioni, dovremmo esprimerci nel senso della archiviazione, salvo magari chiederci se questa tenacia, questa unanimità nello scagionare l'onorevole Mancini, non costituiscano invece in sé una fonte di sospetto. Ma non mi pongo questo interrogativo, rilevo soltanto che le stesse persone, davanti all'autorità giudiziaria, dicono cose ben diverse e più gravi a carico dell'onorevole Mancini. Quand'è allora che costoro dicono il vero: quando sono innanzi all'autorità giudi-

ziaria o quando sono davanti alla Commissione inquirente?

Anticiperò subito che noi non potremo votare a favore della proposta di archiviazione; la serenità di coscienza dell'onorevole senatore Gallo è sicuramente sincera, ma noi abbiamo un grosso ripensamento. Nello studiare più a fondo gli atti del processo, ci siamo resi conto che forse avevamo torto anche noi, quando abbiamo ritenuto la competenza degli organi parlamentari di accusa. Gliene do atto, onorevole Onorato. Forse, l'unica conclusione obiettiva doveva essere quella. Ma noi non rinneghiamo, non ci rimangiamo un atteggiamento: noi votammo a favore della sussistenza della nostra competenza, e questa recriminazione è del tutto inutile. Ho ritenuto però di dovervi dire che ho l'impressione non solo di aver commesso un errore, ma di averlo anche fatto commettere al mio gruppo parlamentare.

Allora, per tentare di dimostrare come non sia possibile votare a favore dell'archiviazione, io non dirò, come in occasione di altri processi ho avuto modo di dire, che noi abbiamo a disposizione molto di più che degli indizi, perché vi sono le prove; questa volta non dirò che abbiamo le prove, perché prove non ne esistono! Ma nemmeno può darsi che vi sia infondatezza manifesta: non è possibile archiviare il caso in nome della manifesta infondatezza.

Il primo ragionamento è questo: il 27 settembre del 1984, in una delle numerose sedute comuni del Parlamento, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ottenne dalle Camere riunite un termine di ulteriori quattro mesi per un supplemento di indagine. Il 18 luglio del 1985 si svolse una successiva seduta, dove fu affermata la nostra competenza. Il relatore, diligentissimo, che ha condotto tutto il processo nelle varie fasi con molta coerenza, fino a giungere all'ultima, dove però a me sembra che questa coerenza sia venuta meno, il 16 luglio 1985, nella relazione scritta per il Parlamento, conferma che «sul filo di quest'ultima chiarissima proposizione (la

proposizione era riferita al fatto che l'onorevole Mancini era stato ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno nel periodo 14 marzo-3 ottobre 1974) non pare possa revocarsi in dubbio che gli illeciti associativi di cui alla comunicazione giudiziaria, che, è bene tenerlo presente, menziona come data di inizio degli stessi il mese di agosto del 1974, costituiscano reati ministeriali: l'onorevole Mancini è stato infatti ministro fino al 3 ottobre del 1974 e le condotte incriminate iniziano come sappiamo dall'agosto».

Lo stesso relatore, senatore Gallo, il 18 luglio 1985, riferendo al Parlamento riunito in seduta comune dette lettura di un ordine del giorno e poi si soffermò su due considerazioni: «considerato che da tali atti e dalla predetta relazione si evince chiaramente la natura ministeriale dei reati addebitati all'onorevole Mancini e, conseguentemente, l'esistenza in ordine ad essi della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e considerato altresì che occorre che la Commissione medesima proceda all'esame sotto il profilo del giudizio di merito dei fatti di cui alla citata comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini, dispone che, a sensi... ecc., «la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagini a completamento dell'attività svolta in ordine al procedimento 342/VIII, assegnando a tal fine il termine di quattro mesi».

Alcune considerazioni, onorevoli colleghi, la prima è che evidentemente a questo punto la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non è in grado di proporre l'archiviazione, giacché altrimenti l'avrebbe proposta; essa propone invece un supplemento di indagini. E che indagine svolge?

Ecco il punto del decidere di questo processo: fermo restando che il 18 luglio del 1985 la Commissione per le accuse non è in grado di proporre l'archiviazione e sente il bisogno di un supplemento di indagine, onorevoli colleghi, dovrete dirmi quale valore possa essere attribuito

alle indagini quando siano chiamati a deporre personaggi come Savasta e Morucci, i quali vi vengono a dire: «Noi abbiamo parlato tanto di queste cose». Essi sono rinchiusi nella stessa cella da mesi! È stato un coro: sono arrivati alla Commissione inquirente dopo che avevano concordato tutto quanto avrebbero dovuto dire o non dire, confermare o non confermare, con discorsi che vi pregherei vivamente di leggere, perché sono istruttivi rispetto alla tortuosità di certi ragionamenti ed alla preoccupazione, sia del Savasta che del Morucci, di non smentirsi.

E allora è possibile sentir dire a Savasta: «a me queste cose sono state solo riferite», e poi Morucci dice: «forse ti sono state riferite da qualche altra persona». «Sarà una sovrapposizione di persone», dice ancora Savasta. I discorsi sono tutti di questo genere ma la prova di quanto affermo è che queste due persone sono giunte da noi (ed abbiamo fatto molto male ad ascoltarli, tant'è vero che nessun giudice si sarebbe mai sognato di ascoltare imputati o testimoni che in precedenza si siano messi d'accordo) dicendo candidamente: «ne abbiamo parlato a lungo tra noi».

Il 18 luglio 1985 la Commissione non è in grado di proporre l'archiviazione, vuole un supplemento di indagine, e poi compie questo tipo di indagine. Che valore ha, quale coscienza appaga un'indagine di questo genere? Questo è il punto! Se poi si pensa che noi abbiamo in mano le prove, allora sbagliamo di molto. Ho già ammesso che prove non ne esistono, e che anche le precedenti dichiarazioni non costituiscono prova, ma messe insieme formano una serie di indizi così pesanti da giustificare ulteriori accertamenti e nessuna coscienza può essere tranquilla e dire: «archiviamo». Non si archivia, o meglio si archivia perché la maggioranza ha ritenuto opportuno assumere questa decisione. Non è però giusto e ripeto che forse fummo noi a sbagliare quando votammo in favore sulla competenza, degli organi parlamentari di accusa, mentre il giudice istruttore Imposimato disperatamente

documentava che competenti non eravamo.

Il senatore Gallo — è logico che mi riferisca al relatore che ha condotto, nelle varie fasi, tutta la vicenda — ci dice che questo approfondimento istruttorio è proseguito ed esamina, il 16 aprile 1986 nella relazione presentata alla Commissione, le risultanze delle varie deposizioni.

C'è la signora Ravazzi, moglie del professore Fenzi, che aveva avuto occasione di parlare di un interessamento dell'onorevole Mancini in ordine alla sua posizione personale, rivendicando pur tuttavia sempre una rettilinearità di comportamento, di atteggiamento e di opinione espressa dall'onorevole Mancini in ordine al fenomeno delle Brigate rosse. Che valore può avere, onorevoli colleghi, la deposizione di una ex imputata, che poi fu prosciolta dall'accusa, e moglie di un terrorista che frequentava l'onorevole Mancini? Ella candidamente ha affermato che l'onorevole Mancini l'aiutò, si occupò della famiglia. L'onorevole Romano la interruppe e, rivolgendosi a noi, disse: per spirito umanitario. I socialisti intervengono sempre per spirito umanitario! Può darsi che l'onorevole Mancini sia stato spinto nel suo comportamento da uno spirito umanitario.

Anche a me, a differenza di quanto è accaduto durante gli interrogatori che si sono susseguiti con i vari Morucci e Savasta (chiamati i «signori» Savasta e Morucci, come leggete nei verbali della Commissione), il trovarmi di fronte ad una donna, che era stata prima amica, poi combattente ed infine moglie di un terrorista, e che ora assumeva la veste di una mamma (ricordo che quando l'abbiamo ascoltata si preoccupava di non perdere il treno ed era in apprensione per la figlia che l'attendeva fuori della Commissione) mi ha un po' scosso. Questa donna, che oggi è solo una madre, che è stata per altro licenziata e che ha bisogno di lavoro, sicuramente necessita di aiuto.

Il dato però esiste e l'onorevole Mancini, che in questo momento ascolta, dovrà darci atto di questo. Egli o per spirito umanitario o per altri scopi, è sempre a

contatto con questi terroristi. Forse sono motivi scientifici, forse culturali, ma questi contatti ci sono sempre.

Non si venga a dire che su queste deposizioni, che ora brevemente sintetizzo, si possa giungere ad una archiviazione per manifesta infondatezza. O aboliamo l'Inquirente, e sarebbe ora, o cambiamo questo discorso della manifesta infondatezza! Diteci che è giusto limitarci all'infondatezza, ma l'infondatezza fino a questo momento deve essere manifesta, deve balzare agli occhi; e nessuno è in grado in questa aula di dire che qui c'è una infondatezza che balza agli occhi, perché casomai agli occhi balza l'esigenza di scavare di più e di scoprire perché uno dietro l'altro quei signorini pentiti o dissociati al magistrato, quando erano lontani e non nelle stesse celle, hanno dichiarato separatamente cose ben diverse e rivolto accuse pesantissime, che poi dopo gli anni del perdono o dei ravvedimenti veri o falsi sono diventati gli accomodamenti che abbiamo visto.

La signora Rossini scagiona l'onorevole Mancini, dicendo che non c'entra con il CERPET; l'abbiamo fondato noi, ma sono di quell'area e questa grande stima che tutti hanno per il garantismo dell'onorevole Mancini è un momento sospetto. Voi affermate che non sono solo terroristi quelli che avete sentito, vi sono anche un tenente colonnello e un maggiore dei carabinieri. Però, se le leggete, vedete che le deposizioni sono molto illuminanti. «Per quel che riguarda le dichiarazioni fatte al dottor Imposimato, naturalmente di queste cose — è Savasta che parla — già avevo parlato anche con il Morucci stesso, dato che egli è in carcere con me, ormai da un po'. Quindi abbiamo discusso di queste cose, ne abbiamo discusso rispetto al 7 aprile, rispetto alle nostre posizioni, rispetto ad un problema estremamente semplice, cioè che fatti accaduti ormai da tanti anni ...». Che valore ha ascoltarli per vedere se ognuno conferma la propria deposizione, dopo che insieme discutono come aggiustare le cose?

Vi è poi la tortuosità, perché molte volte purtroppo nelle dichiarazioni (non è

probabilmente questo il caso) è stato assunto il punto di vista delle Brigate rosse, come punto di vista oggettivo della realtà. «Rispetto a quella cosa lì, Morucci — lo so perché ne abbiamo parlato — afferma che non abbiamo detto quelle cose, abbiamo cercato insieme di capire quale era il momento, com'era la situazione, e probabilmente lui direttamente a me non le ha mai dette, cioè non è stato direttamente lui a riferirmele. Posso aver commesso questo errore perché vi era una situazione estremamente caotica in quel momento all'interno delle Brigate rosse, era un momento di grande battaglia politica interna».

Cosa significano questi discorsi? Cosa vuol dire questo Savasta che prima ha affermato: Morucci a me ha detto questo ... Poi stando in carcere insieme pensano che vi sia stata una sovrapposizione, però la sostanza è che qualcuno ha detto queste cose! Morucci: «È vero certamente che nelle riunioni della colonna romana delle Brigate rosse, avvenute nella casa di Moiano, da Scricciolo, si parlò di *Metropoli*, di questa rivista, però non credo che se ne sia parlato con quella dovizia di particolari che viene riferita dal Savasta». Non li si contesta; ma, scusi, lei dice di aver svolto per la colonna una relazione di mezz'ora su questo argomento, alla quale segue poi una lunghissima discussione, sia pure frazionata in diverse sedute. Ve ne sarete dette di cose! E la mezz'ora è un fatto certo: «relazione di colonna» e discussione su questo tema preciso, CERPET, *Metropoli*! Glielo contestiamo e ci dice che forse avranno parlato anche di altre cose. Non c'è, dunque, certezza in ciò che viene detto, perché si tenta di coprire o di gettare cortine fumogene su quanto si è sostenuto in precedenza.

Stefania Rossini, citata come punto di grande riferimento e di attendibilità dal nostro relatore, su domanda del presidente che le chiedeva se tra i collaboratori del CERPET vi fossero Sebregondi, Leoni e Panzieri, risponde: «No, sono tutti nomi sbagliati»; mezzo minuto dopo però afferma: «Ora che ci penso

meglio, Leoni, Panzieri e Sebregondi sono nomi che affiorano nei procedimenti come componenti e collaboratori del CERPET. Sebregondi, sì, ora neanche me lo ricordavo, ma sì, c'è anche Sebregondi». Dunque la teste più attendibile prima ci dice che Sebregondi non c'era, poi il presidente le contesta che quel nome non è stato inventato, ma che risulta e che insieme agli altri affiora nelle carte del procedimento trasmesse dall'autorità giudiziaria ed allora lei ha un ripensamento e dice che c'era anche Sebregondi.

Fra questi collaboratori e ricercatori, dunque, vi era questo fior fiore di nomi! La Rossini disse anche che una cosa analogica avvenne a Padova, per attività svolte dal Centro nazionale delle ricerche. Mi permisi di dire che la teste aveva citato il Vangelo: quel Centro nazionale delle ricerche era quello che pagava le «ricerche» di Toni Negri, e sapete quante ricerche ha pagato questo grande ente, intoccabile, a Toni Negri!

Quindi anche Stefania Rossini che attendibilità può avere? Io vi fornisco le prove al contrario? No, non vi do prove, ma vi dico che è assurdo parlare di manifesta infondatezza!

E il tenente colonnello dei carabinieri? Gli chiedemmo come avesse parlato, soprattutto con riferimento all'onorevole Mancini, il Galati, imputato di terrorismo ed elemento-cardine di questa vicenda e ci rispose: «So che ne ha parlato, mi sembra che abbia parlato di un sequestro, di un progetto di sequestro. Comunque, se non ricordo male, fu interrogato dal giudice Imposimato. A me sembra che lui parlasse di un progetto di sequestro di un avversario politico dell'onorevole Mancini commissionato alle Brigate rosse, o qualcosa del genere». Gli chiedemmo se il Galati riferisse queste cose per averle conosciute direttamente, ma egli ci dichiarò che le aveva apprese come voci del carcere.

Poi il tenente colonnello Bozzo ha aggiunto (ed anche la conclusione della sua deposizione illumina, perché non vuole gravare la mano, in quest'ultima fase

della vicenda): «Sì, però vorrei fare una precisazione importante: il Galati, nel corso del primo colloquio, ci parlò di un avvenimento che poteva verificarsi e che era di grande importanza, per cui queste altre notizie passarono in terz'ordine». Quell'avvenimento che poteva verificarsi era il sequestro Dozier ed il Galati «sparava» sicuro quando dava la notizia dell'imminente sequestro del generale americano a Verona. Ciò, tuttavia, distoglie l'attenzione dei carabinieri dalle altre notizie che il Galati dava; ma quella era un'informazione giusta, fondata: magari fosse stata presa sul serio, come solo in parte fu presa! Così concluse anche il colonnello dei carabinieri, dicendoci che a quel punto venne fuori quella notizia più importante, per cui non fu dato peso alle altre.

Ma allora come è possibile fondare la manifesta infondatezza su deposizioni di questo genere? Vi prego, quindi, di leggere anche la missiva, breve ma densa di contenuti, del giudice istruttore romano Imposimato, in cui sono riassunte le prime versioni dei pentiti e dei dissociati. E sono versioni di accusa. Possono le seconde versioni, così vaghe, così nebulose, così studiate e accomodate, annullare le prime? Questo è l'interrogativo.

Non solo la missiva, ma l'ordinanza su quanto dice il Galati, dalla pagina 216 alla pagina 222 è tutta un atto d'accusa. Lo ripeto: può quello che è avvenuto dopo (il Galati non lo abbiamo sentito) affievolire accuse così precise e circostanziate? Anche quel tipo d'accusa, precisa e circostanziata, non è prova a carico dell'onorevole Mancini. Noi non lo sosteniamo, ma vi diciamo che gli indizi sono tali e tanti da giustificare supplementi di indagine e veri approfondimenti, non quello che è stato condotto dalla Commissione inquirente, che non avremmo neppure dovuto fare.

Voteremo quindi contro la proposta di archiviazione. A scarico di coscienza ripeto che il Parlamento, per colpa di tutti noi che parlammo in questo senso, commise un errore quando ritenne che sussistesse la competenza della Commissione

inquirente laddove competente non era
(*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, io sono stato critico — e non sono stato il solo — sulla pronuncia che il Parlamento in seduta comune ha ritenuto di dover adottare in relazione alla competenza, o meglio alla giurisdizione politica del Parlamento sul caso Mancini. Sono stato critico perché pensavo che la decisione adottata in proposito fosse infondata, e sarebbe stata percepita come una decisione presa per fini, come si dice volgarmente, insabbiatori.

A questo punto, pur dovendo essere vincolato da tale decisione, non posso non sottolineare come essa getti un'ombra anche sulla decisione di merito che andiamo a prendere.

Credo che, in definitiva, l'affermazione della giurisdizione politica, quindi l'esistenza in ipotesi di un reato ministeriale, e le conclusioni prospettate nella relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non rendano un buon servizio all'onorevole Mancini. Non rendono un buon servizio all'onorevole Mancini perché, in fondo, l'ipotesi di reato ministeriale, nel 1974, era tutta incentrata sulla rilevanza penalistica e terroristica del CERPET. Solo così si poteva dire che c'era un profilo di responsabilità per reato ministeriale. Ed era naturale che, se questo era il centro argomentativo per sostenere la nostra competenza, su tale centro si sia poi focalizzata l'attenzione della Commissione e la relazione conclusiva.

Ed è qui, secondo me, che si rende un cattivo servizio all'onorevole Mancini. Sembra infatti che basti sostenere che l'onorevole Mancini non c'entrava niente con il CERPET, oppure che il CERPET non è legato a *Metropoli* perché, in fondo, tutte le ombre, tutti i sospetti che gravavano, dentro e fuori il processo, sull'onorevole Mancini si dissipano d'incanto. È qui, a mio avviso, il limite, l'ombra che la

decisione sulla competenza proietta sulla decisione relativa al merito. È qui il cattivo servizio reso all'onorevole Mancini.

Per parte mia, allora, voglio semplicemente impostare il ragionamento su questa duplice scansione: innanzitutto riprendere gli argomenti citati dal relatore per dimostrare che il CERPET, in effetti, nulla aveva a che fare (o per lo meno, non vi è prova che avesse a che fare) con finalità terroristiche; in secondo luogo, prendere in considerazione (e non si può non farlo) tutti gli altri indizi o elementi probatori che invece si inscrivono nell'episodio del cosiddetto progetto *Metropoli*.

Quanto al primo punto, non c'è alcuna prova che il CERPET sia nato per finanziare il terrorismo. Questo mi sento di affermarlo con convinzione. Non c'è, ripeto, alcuna prova, e mi basta citare in proposito qualche dato processuale, primo tra tutti la interessata, o non interessata, precisazione (chiamatela pure *revirement*) del giudice Imposimato il quale, dopo la comunicazione giudiziaria che faceva riferimento al periodo dell'agosto 1974 quale dimensione temporale del reato ipotizzato di associazione e banda armata, nella lettera inviata il 21 dicembre 1982 alla Presidente Iotti ed al presidente Reggiani, dice che in realtà il reato ipotizzato ed il progetto *Metropoli* risalgono al periodo 1977-1978. E già questo *revirement* del giudice è indicativo, a mio avviso: se di reato terroristico si deve trattare, dice, guardiamo al progetto *Metropoli*, non al CERPET.

In materia desidero aprire una parentesi che non è priva di importanza. Poiché molti di noi hanno detto «ma allora, perché il giudice Imposimato non ha chiesto l'autorizzazione a procedere?», credo di poter argomentare nel modo che segue. Mi è capitato di rileggere, a pagina 189 della ordinanza-sentenza del giudice Imposimato, che una autorizzazione a procedere era stata chiesta... *Quid iuris?* O anche: *quid facti?* Il Parlamento non ha ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione a procedere...! Ecco l'importanza della parentesi che sollevo. Non è infatti il primo caso — ho notizia certa di altri

casi, ma può darsi che quello cui ci riferiamo non sia vero e può darsi che esista una inesattezza nella pagina 189 della ordinanza, del giudice Imposimato; fatto sta che esistono alcuni casi, e questo potrebbe esserne uno — in cui autorizzazioni a procedere richieste dall'autorità giudiziaria ordinaria sono rimaste a giacere al Ministero, anche per anni. È un dato politicamente ed istituzionalmente molto grave!

Ed ancora, ricordo gli interrogatori citati nell'ordinanza, resi da imputati come Zappelloni e Lombino, che localizzano bene nel tempo il progetto *Metropoli*, a mio avviso rompendo qualsiasi nesso cronologico o funzionale con il CERPET.

Vi è stata poi la deposizione, per la verità molto puntuale (tutti, amici o avversari politici lo hanno riconosciuto) della signora o signorina Stefania Rossini, la quale, senza alcuna sbavatura di memoria, ha detto prima di tutto che il CERPET non ha mai finanziato *Metropoli*, e poi che *Metropoli* subentrò nel 1978-1979 nella sede del CERPET, tanto è vero che lei ha dovuto finire alcuni lavori, per conto del CERPET, in casa propria. Per quanto riguarda la costituzione del CERPET, Stefania Rossini ci ha detto: «L'abbiamo costituita Sticco ed io, non c'eravamo nulla Landolfi e Mancini». Tra l'altro, la Rossini conobbe — è lei che lo dice — Mancini soltanto nel luglio 1979, dopo il processo «7 aprile», e proprio in ragione delle polemiche garantiste da esso suscitate.

Ma io posso anche pensare che Landolfi e Mancini fossero rimasti nell'ombra e avessero usato delle «teste di paglia», come Stinco e la Rossini, per la costituzione del CERPET. Fatto sta che non dispongo di alcuna prova per affermare che il CERPET avesse quelle finalità di finanziamento terroristico che in seguito gli si sono volute attribuire.

E qui vi prego di considerare un aspetto che secondo me è importante, e che è stato sottolineato da Morucci quando fu ascoltato dalla Commissione per i procedimenti di accusa. La qualificazione terroristica del CERPET, o per lo meno il

legame finanziario tra CERPET ed aree della lotta armata nasce, infatti, all'interno di una polemica assai rovente, ed ha la prima certificazione documentale nel proclama che il nucleo storico delle Brigate rosse, il 31 luglio 1979, fa uscire dal carcere dell'Asinara, per rispondere proprio al documento di critica al militarismo brigatista firmato da Morucci e dagli altri movimentisti.

Nell'ambito di tale polemica accade che coloro che erano stati oggetto della critica dei movimentisti, e cioè Moretti e Gallinari, dall'esterno del carcere commissionano al nucleo storico (Curcio, Franceschini, Ognibene e gli altri) un documento di critica contro le posizioni movimentiste. In quel documento, pubblicato integralmente dal giornale *Lotta Continua* il 12 agosto 1979, si afferma che esiste un collegamento tra CERPET e terrorismo, tra «progetto *Metropoli*» e terrorismo: dietro tali strumenti «legali» dell'azione terroristica vi sarebbe appunto il partito socialista italiano.

Tale matrice socialista, o comunque partitocratica, dell'area movimentista di Morucci serviva infatti ai brigatisti «duri» per delegittimare le polemiche dell'area movimentista. Mi sembra che questa sia una ricostruzione abbastanza fedele di come stessero le cose e di come può essere nata quella che ho definito la qualificazione terroristica del CERPET, nell'ambito di una polemica che ce lo spiega dal di dentro.

Ebbene, tutti questi elementi, ed anche gli altri che sono stati richiamati dal relatore, mi inducono a ritenere che almeno non ci siano prove — il garantismo non serve solo al giudice ordinario, ma anche per l'esercizio della funzione di giustizia penale costituzionale di cui noi siamo investiti! — dal fatto che il CERPET fosse finalizzato al progetto *Metropoli* o ad altri progetti terroristici; e che dunque non vi sia reato ministeriale e non sussista responsabilità da parte dell'onorevole Mancini. Ciò anche se possiamo ipotizzare che l'onorevole Mancini fosse magari promotore occulto del CERPET, ed anche se possiamo ipotizzare — ed io lo faccio,

perché mi sembra credibile — che dopo la costituzione del CERPET l'onorevole Mancini si sia dato da fare per procurargli commesse, o direttamente o facendo utilizzare il proprio nome dal senatore Landolfi. Ciò può essere accaduto, ma comunque non avrebbe alcun significato, tanto è vero che, se non ricordo male, quando fu interrogato dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa l'onorevole Mancini negò di essere intervenuto per procurare commesse di studio al CERPET, dalla FORMEZ, dalla Montedison o dalla regione Abruzzo, aggiungendo però che, se avesse potuto, lo avrebbe anche fatto, perché allora Piperno e Pace non erano considerati dei terroristi, o comunque giudicati come tali.

Quello del CERPET, quindi, è un capitolo veramente debole della istruttoria e come tale va subito liquidato; però — ecco qui il cattivo servizio, l'ombra perversa che la decisione sulla competenza getta sul merito — il centro del processo, secondo me, non è il CERPET. Per forza di cose siamo stati costretti in questa direzione anche nella discussione che si è svolta in Commissione ma il centro, ripeto, è un altro. Allora, se si vuole rendere un buon servizio all'onorevole Mancini (per chi vuole renderglielo) oppure, come nel mio caso, se si vuole semplicemente esercitare con criteri garantistici, la giurisdizione costituzionale o politica di cui siamo investiti, occorre proseguire il discorso già avviato e vedere quali sono gli elementi d'accusa, i sospetti, gli indizi o gli elementi di prova che nei documenti processuali risultano a carico dell'onorevole Mancini; questa volta proprio onorevole, non più ministro, perché reato ministeriale non è veramente neanche in ipotesi.

Tuttavia io sono costretto ad accettare l'ipotesi di reato integrale che il Parlamento in seduta comune ha voluto affermare, cioè quel reato ministeriale che si sarebbe compiuto dal 1974 al 1979 o sino ad epoca imprecisata del 1979. Una volta escluso che reato ministeriale ci fosse, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nel

1974, non mi accontento e devo andare a verificare se, per caso, l'altro spezzone di reato, dal 1977-1978 in poi, ha come fondamento alcuni elementi processuali.

Posso aver fatto una ricostruzione mnemonica lacunosa, però vediamo quali siano gli elementi probatori più forti dell'accusa per poi valutarli.

Ebbene, gli elementi più forti nascono dagli interrogatori di alcuni cosiddetti pentiti, che sono Savasta e — mi pare — Galati.

Savasta — lo ricordo anche per i colleghi che non conoscono gli atti e che dovranno decidere in coscienza su questi problemi — ci dice che Morucci gli avrebbe confidato, nelle discussioni svoltesi nella colonna romana, a Moiano e a Velletri (subito dopo il caso Moro, se non sbaglio), che Mancini e Landolfi erano a perfetta conoscenza, nell'ottobre 1978, delle finalità di *Metropoli*. In quel periodo *Metropoli* era in gestazione: erano, cioè, a conoscenza dell'obiettivo di fare della rivista *Metropoli* un livello legale della lotta armata, il braccio legale del terrorismo.

Savasta ha poi aggiunto, fra l'altro, che il Davoli, altro terrorista facente parte di Lotta armata per il comunismo, gli aveva confidato di avere il compito di fare il guardaspalle, la scorta a Mancini. È questo un altro elemento che *ad colorandum* potrebbe alimentare il sospetto nei confronti di Mancini. Come, si fa fare da guardaspalle da questi terroristi! Allora, che legami ha?

MARCELLO IGNAZIO GALLO, *Relatore*.
Contro gli attentati di destra.

PIERLUIGI ONORATO. Sì, contro gli attentati di destra, quando era coinvolto nelle polemiche per il caso ANAS, eccetera.

Poi vi è l'interrogatorio del Galati. Ricordo prima quali sono gli elementi e poi cercherò di valutarli.

Galati fa delle affermazioni vaghe ma molto preoccupanti: dice di aver saputo che Mancini era legato alla *'ndrangheta*, la mafia calabrese, ed anche a Senzani, aggiungendo addirittura che in questi

ambienti era maturata l'idea ed un piano terroristico per il sequestro, il rapimento di un esponente socialista del meridione.

Un terzo dato processuale — li riduco a tre — è rappresentato dai rapporti già ricordati fra Mancini e Isabella Ravazzi, che in quel periodo (quando Fenzi, dopo la sua latitanza a Milano, era incarcerato, mi pare, a Genova) era la compagna di Fenzi.

Per quanto riguarda il primo punto, cioè la conoscenza delle finalità di copertura del terrorismo che aveva *Metropoli*, ritengo che si debba far credito alle precisazioni rilasciate alla Commissione sia da Morucci sia da Savasta o per lo meno, valutando queste precisazioni, bisogna dire che non ci sono prove di carattere oggettivo e di carattere critico che ci possano dimostrare il contrario della tesi assoluta.

Morucci e Savasta ci hanno spiegato bene che loro hanno parlato di nuovo nella stessa cella in cui erano detenuti, nel carcere di Paliano, e successivamente hanno chiarito, lì in cella e poi in Commissione, che in fondo il racconto fatto nell'interrogatorio da Savasta era frutto di una sovrapposizione tra le tesi politiche di Morucci e Faranda a favore del progetto *Metropoli* (tesi politiche che Morucci aveva sostenuto a Velletri e a Moiano nelle riunioni della colonna romana) e le accuse che i militaristi come Balzerani e Gallerani facevano contro Morucci e Faranda indicandoli come manovrati dal PSI. Questa era la sovrapposizione; vale a dire che Savasta dice: io ho sentito Morucci che ci parlava bene di *Metropoli*, ho sentito Balzerani il quale ci diceva che Morucci era manovrato dal partito socialista e quindi ho detto che il partito socialista, nella persona dell'onorevole Mancini, sapeva che *Metropoli* era ciò che doveva essere.

Questa è stata la dinamica dell'informativa, della ricostruzione retrospettiva che Savasta ha fatto ai giudici; a questo punto è opportuno che io apra una parentesi brevissima per dire che troppo spesso, in effetti, i giudici rischiano di essere subal-

terni ad una ricostruzione soggettiva, ad una lettura individuale e personale dei fatti che il pentito compie mentre collabora con la giustizia, perché il pentito è irresistibilmente portato più che a parlare di fatti, a parlare della sua reinterpretazione dei fatti e il pericolo è che il giudice sia tributario di questa reinterpretazione.

In questo caso la reinterpretazione era inquinata da questa polemica interna tra movimentisti, alla Morucci, e militaristi, alla Balzerani. In realtà, la Balzerani, il Gallerani, eccetera, avevano questo obiettivo polemico per delegittimare Morucci in seno alle Brigate rosse. Innanzitutto, si attribuiva al CERPET il progetto *Metropoli* (ecco il documento dell'Asinara del 31 luglio) e successivamente si attribuiva al CERPET, a *Metropoli* e ai socialisti un tentativo di infiltrazione delle Brigate rosse. Per questo costoro volevano espungere il progetto dalle Brigate rosse, come difatti poi decisero di espungere, di rompere ogni rapporto. In secondo luogo c'era anche l'ulteriore oggetto della polemica di Balzerani e dei militaristi che si esercitava attraverso l'affermazione che in fondo era il partito socialista il padrino dei tentativi per imbrigliare le Brigate rosse nel terreno delle mediazioni dopo il caso Moro. Ecco, quindi, la difesa dura dei militaristi, ed ecco la deposizione di Savasta.

Per quanto riguarda il caso Davoli, Savasta ha detto che bisognerebbe chiedere a Davoli stesso se è vero che doveva fare il guardaspalle; in effetti, dobbiamo riconoscere che in una ricostruzione globale dei fatti questo episodio, che noi abbiamo avuto modo di approfondire — perché non abbiamo interrogato Davoli e quindi questa non è altro che una voce di seconda mano, riferita — è ancora troppo vago perché nulla esclude l'ipotesi che, ad esempio, si trattasse di una vanteria, di un millantato credito da parte di Davoli. Quindi, anche se Davoli avesse affermato tutto ciò, la sua dichiarazione non costituisce, a mio avviso, un elemento di accusa contro l'onorevole Mancini, il quale poteva anche ignorare la circostanza.

La cosa che preoccupa di più, invece, sono le dichiarazioni di Galati. Per la verità, tali dichiarazioni sono molto gravi, come ho già detto, però sono anche molto vaghe, molto generiche. Abbiamo a questo proposito la deposizione del colonnello Bozzo, che abbiamo ascoltato in Commissione, che è molto significativa. Galati infatti dice molte cose al generale Dalla Chiesa ed al colonnello Bozzo; dice anche che è in gestazione un progetto relativo ad un generale statunitense, il progetto Dozier; e dice anche che è in gestazione il rapimento di un esponente socialista meridionale. I carabinieri danno ascolto soltanto alla prima indicazione, seguono la pista Dozier (e per la verità non la seguono neanche troppo bene, perché forse si accorgeranno in un secondo momento che era una pista da seguire in via preventiva). Non danno però credito alle dichiarazioni di Galati per quanto riguarda i tentativi terroristici al sud, perché le considerano troppo generiche. Questo ci dà una prima indicazione della credibilità di questo imputato teste; della sua credibilità oggettiva, perché soggettivamente poteva essere in buona fede.

C'è però un'accusa più specifica che il Galati fa, ed è quella che secondo me dobbiamo prendere in considerazione. Non mi riferisco tanto al rapimento dell'uomo politico socialista, quanto all'accusa relativa ai rapporti fra Senzani, la *'ndrangheta* e Mancini.

Anche a questo proposito la deposizione in Commissione di Fenzi è stata secondo me molto illuminante per la scoperta delle dinamiche di queste voci. Fenzi infatti ci ha detto che questa accusa specifica sembra il frutto di una sovrapposizione, anche qui, di due voci: una era quella che girava nel tam tam del circuito penitenziario circa il rapporto fra Senzani ed un esponente socialista. In un primo tempo non si sapeva chi fosse tale esponente; è dunque evidente come il Galati possa aver pensato che si trattasse del Mancini. Soltanto dopo che *l'Europeo*, nell'agosto del 1981, pubblicò un ritratto del senatore Pittella, si capì — cosa che

Moretti sapeva dall'inizio — che il rapporto fra Senzani, quell'area delle Brigate rosse e l'esponente socialista era in realtà il rapporto fra Senzani ed il senatore Pittella. Questa dunque era la voce che circolava in carcere, senza che il nome dell'esponente socialista fosse chiaramente individuato.

La seconda voce, sovrapposta alla prima nella ricostruzione soggettiva del Galati, era quella relativa al rapporto fra l'onorevole Mancini e la moglie o la compagna di Fenzi, cioè Isabella Ravazzi, tramite l'avvocato Cavaliere. In effetti, Mancini aveva conosciuto la Ravazzi, per ragioni umanitarie, per ragioni garantiste; l'aveva ospitata a casa durante le ferie. Fenzi, avendo saputo che la moglie aveva conosciuto Mancini, lo diceva in carcere, forse magari vantandosene. Ecco che da queste due voci — rapporto tra Mancini e Ravazzi, rapporto tra Senzani ed un esponente socialista (che ancora non si sapeva essere il senatore Pittella) — nasce la voce del rapporto fra Mancini, *'ndrangheta* e Senzani.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, facendo due considerazioni finali. Mancano le prove che le voci accusatorie contro Mancini rispondano a realtà, perché quelle che abbiamo potuto esaminare si sono rivelate voci accusatorie prive di consistenza, che hanno ricevuto un'altra spiegazione. Direi di più: mancano le prove che queste voci rispondano a realtà nei limiti dell'efficacia investigativa che sono propri e connaturati alla Commissione per i procedimenti d'accusa ed alla giustizia politica. Questo infatti è il punto che non ci dobbiamo nascondere: noi inquirenti abbiamo dei limiti di efficacia investigativa che sicuramente la giustizia ordinaria non ha.

Eppure, in questi limiti di efficacia investigativa, che dipendono dal tempo, dalle strettoie processuali, dalla composizione della Commissione e da tanti altri deficit strutturali di funzionalità, abbiamo raccolto elementi processuali che sgonfiano la portata accusatoria degli altri elementi che avevo indicato.

Certo, si poteva andare più a fondo.

Ecco perché io dico che non abbiamo reso un buon servizio all'onorevole Mancini quando abbiamo stabilito la nostra competenza, perché sono sicuro che in una investigazione più accurata — anche da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, collega Spadaccia — si sarebbe dissipato ancora di più qualsiasi elemento di sospetto.

Infatti, l'opinione pubblica media, cosa penserà in questa situazione nei confronti dell'onorevole Mancini? Non continuerà a pensare che il Parlamento ha affermato la propria competenza per insabbiare? Al contrario, il buon servizio all'onorevole Mancini o, meglio, il buon servizio alla giustizia avrebbe richiesto una procedura diversa, che fosse sboccata nella competenza della autorità giudiziaria ordinaria e che avesse affidato a tale autorità una maggiore capacità investigativa sul tema.

Ribadisco, tuttavia, che, nei limiti della nostra efficacia investigativa, cioè nei limiti del nostro lavoro, non abbiamo prove che Mancini avesse responsabilità per associazione sovversiva, per banda armata o comunque per legami penalmente rilevanti con questa area del terrorismo.

Pertanto, per una concezione garantista del processo politico-costituzionale, arrivo alla conclusione che bisogna dare il nostro assenso all'archiviazione. In effetti, così come credo che per una concezione garantista dovessimo affermare la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, per la stessa concezione garantista ritengo che dobbiamo affermare l'inesistenza della fondatezza delle voci accusatorie.

Rimangono, è vero, altre considerazioni, tra cui soprattutto come mai l'onorevole Mancini si sia andato ad invischiare in questi rapporti. Ci sono, cioè, delle frequentazioni personali dell'onorevole Mancini che sono penalmente irrilevanti, ma che sono politicamente valutabili o, se volete, politicamente criticabili.

Comunque, io non critico l'onorevole Mancini perché ha fatto le sue battaglie sul garantismo; e ciò anche perché tutti

noi che abbiamo fatto battaglie garantiste siamo entrati tangenzialmente in contatto con aree di delinquenza politica: non c'è dubbio, questo è successo a tutti. Tutti noi abbiamo avuto accuse di connivenza, soltanto perché avevamo impugnato la bandiera del garantismo. Tuttavia, se una critica devo muovere all'onorevole Mancini è che, nel condurre la sua battaglia garantista, egli ha mancato di criticare contemporaneamente ed in modo fermo l'ideologia del terrorismo e della lotta armata, che pure in quel periodo era praticata, e che probabilmente era praticata da colui che in quel periodo egli frequentava, o per lo meno poteva essere da lui ideologicamente approvato.

Quando frequento per motivazioni garantiste l'area della sovversione, devo accompagnare alla mia battaglia garantista una forte, convinta, leale, manifesta lotta contro l'ideologia armata e terroristica; tant'è vero che molti di coloro che l'onorevole Mancini frequentava, e che noi stessi frequentavamo in quel periodo, si sono adesso dissociati da quella ideologia: i vari Morucci, i vari Fenzi, cui mi pare l'onorevole Mancini aveva chiesto un libro o qualcos'altro. Era necessario condurre la battaglia contro le degenerazioni della giurisprudenza e della legislazione, ma contemporaneamente condurla contro le degenerazioni armate della critica e del dissenso politico.

Con queste considerazioni, che attengono anche al profilo politico del caso, io credo di poter concludere questo intervento dicendo che in coscienza non ho alcuna difficoltà (ed anzi lo faccio con piacere) ad accettare la proposta di archiviazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei per un attimo la vostra attenzione.

Al momento sono ancora iscritti a parlare quattro oratori. Anzi, sono cinque, perché si aggiunge ora l'onorevole Spadaccia. E sono esattamente le 11,38.

Faccio presente che questa seduta comune non può essere continuata nel pomeriggio perché la Camera e il Senato

sono già convocati con i rispettivi ordini del giorno. Dobbiamo dunque terminare in mattinata, visto che l'articolo 28 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa dispone che quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

Nella situazione in cui ci troviamo corriamo però il rischio di vedere una eventuale «breve sospensione» trasformarsi in una sospensione per un periodo di tempo tutt'altro che breve, poiché non si potrebbe non andare a dopo la conclusione del congresso del partito liberale, e quindi oltre la prossima settimana.

Aggiungo che in questo momento non sono neppure in grado di consultare il Presidente del Senato, come è buon costume che si faccia ogni volta che si debba fissare la data di una seduta comune.

Con queste mie osservazioni non intendo certo influire con la durata degli interventi degli oratori iscritti; vorrei però chiedere loro, se possibile, uno sforzo per contenere il più possibile gli interventi, in modo che si possa concludere con il voto (che, lo ricordo, non potrà essere effettuato mediante il sistema elettronico e dovrà quindi svolgersi con urne che richiede maggiore tempo) prima dell'inizio delle sedute pomeridiane delle due Camere.

Vi sarò grata pertanto onorevoli colleghi che prenderete ora la parola, se terrete conto di questa preghiera.

È iscritto a parlare l'onorevole Romano. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO. Signor Presidente, accolgo senz'altro il suo invito; sento, però, la necessità di fare alcune precisazioni che ritengo doverose affinché il Parlamento possa avere piena conoscenza, in maniera chiara e precisa, di tutti i termini di questa vicenda.

Aderisco pienamente alle conclusioni del relatore, anche se mi permetto di fare alcune integrazioni, sia sotto il profilo del

fatto, sia in sede di riflessioni sullo sviluppo processuale che ci vede impegnati questa mattina.

Prima domanda: come è nata questa vicenda giudiziaria? È una domanda angosciosa, che ha travagliato tutti noi ed ha visto l'onorevole Mancini particolarmente traumatizzato. Ma non solo l'onorevole Mancini è stato traumatizzato da questa comunicazione giudiziaria: lo è anche qualunque coscienza di cittadino che a un certo momento assiste all'avvio di un'azione giudiziaria, non in relazione ad una denuncia, un esposto, un rapporto, bensì attraverso una comunicazione giudiziaria del giudice istruttore di Roma che nasce da alcune indicazioni di pentiti, i quali non hanno mai dichiarato di aver appreso direttamente una data circostanza, un dato fatto, una data azione, ma di parlare soltanto sulla base di cose sentite dire: quindi, non siamo nemmeno nella fattispecie del *de relato*, ma in quella del *de auditu*!

Nasce allora questa ipotesi di accusa che anche da parte degli onorevoli Franco Franchi ed Onorato si è riconosciuto essere una ipotesi di accusa senza prova alcuna.

Da parte dell'onorevole Franchi si dice che non ci sono prove, ma vi sono indizi, sospetti. Vorrei però ricordare (me lo consentiranno gli illustri avvocati qui presenti) il senso, il significato tecnico dell'espressione «indizio». L'indizio è una circostanza obiettiva, effettiva, esistente e reale, da cui si diparte per avere la prova o, meglio, il convincimento in ordine ad un fatto incerto. Da una circostanza certa, si risale ad un fatto incerto: l'esempio classico che i penalisti qui presenti mi hanno insegnato è quello della persona sorpresa sotto il portone con in pugno una pistola fumante e, al primo piano, giace un cadavere. Dalla circostanza della pistola fumante vista in mano a quella persona si risale al fatto incerto, cioè all'azione che ha portato all'omicidio del primo piano. Perché vi sia indizio occorre quindi avere una circostanza certa. Ebbene: in tutta l'ipotesi d'accusa, congegnata e concepita da

parte del giudice istruttore di Roma, non esiste una sola circostanza certa, un solo indizio! E sfido chiunque a riferirmi una rappresentazione, da parte dei vari Savasta, Morucci, Rossini ed altri, di una circostanza certa a carico dell'onorevole Mancini! Si tratta allora di un'ipotesi accusatoria concepita nell'ambito dell'ufficio del giudice istruttore di Roma, in relazione a dichiarazioni di pentiti che non trovavano alcun riscontro nelle carte processuali ed in punto di fatto.

Stamane (anzi, questa notte), ho letto il testo della deposizione resa dall'onorevole Mancini dinanzi alla Commissione parlamentare d'accusa. Mancini si domandava come fosse potuto accadere che si costruisse a suo carico un'accusa così infamante. Perché mai, e quale fosse la ragione politica che poteva aver determinato questa ipotesi accusatoria.

Ebbene, io penso modestamente di poter dare questa mattina una risposta, e la ricavo dagli atti processuali ed in particolare da due deposizioni, che vanno interpretate in collegamento: quella di Morucci e quella di Savasta. L'intento è stato quello di dimostrare che le Brigate rosse hanno colpito due volte il Parlamento: una prima volta, gravemente, in modo irreversibile ed irrecuperabile, con l'uccisione dell'onorevole Moro; una seconda volta, con il tentativo di distruggere, sopprimere politicamente la personalità dell'onorevole Mancini.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

DOMENICO ROMANO. Ritengo di poter affermare e sostenere che il giudice istruttore Imposimato è stato strumentalizzato dalle Brigate rosse ed è stato indotto a concepire questo disegno accusatorio a carico dell'onorevole Mancini in perfetta buona fede. Questo è il mio convincimento, è voglio leggere testualmente quanto Savasta sostenne nel corso del suo interrogatorio: «Noi abbiamo discusso moltissimo tutte queste cose, e abbiamo sempre visto un filo unico che legava

tutte queste azioni, Morucci-Faranda, il partito socialista e *Metropoli*».

Quanto diceva il collega Onorato, signor Presidente e colleghi illustrissimi, è vero: c'era una spaccatura nell'ambito delle Brigate rosse, c'era la parte movimentista facente capo a Morucci e Faranda, c'era la parte rivoluzionaria, militarista, collegate, alla Balzarani, eccetera. Ora, i rivoluzionari temevano non i conservatori, rispetto alla dialettica interna delle Brigate rosse, ma i garantisti, i libertari, perché questi erano veramente quelli che potevano mettere in crisi tutta la loro organizzazione. Nel momento in cui, infatti, il giovane deluso ed amareggiato si apre alla fiducia allora il terreno rivoluzionario viene abbandonato e si accede al terreno istituzionale.

Si sviluppa allora tutta una strumentalizzazione dell'azione del partito socialista, tendente ad accreditare l'ipotesi di Faranda e Morucci asserviti agli scopi del partito socialista, che è il partito del garantismo, che è partito libertario, che vuole la trattativa per evitare la morte di Moro. Faranda e Morucci sono strumenti — sostengono Balzarani e *company* — e, quindi, bisogna fare in modo che tutto venga screditato, che vengano screditati Faranda e Morucci stessi, ma anche colui che ha favorito nell'ambito del partito socialista una battaglia per il garantismo, per le libertà civili e per la tutela di tutti i diritti di libertà che con la Costituzione sono stati assicurati al popolo italiano.

Il giudice Imposimato, sono convinto di questo, è approdato a questo disegno accusatorio come vittima di queste indicazioni maliziose, strumentali, verificate nell'ambito della battaglia e dello scontro all'interno delle Brigate rosse. Certo una critica mi sento di rivolgerla nei suoi confronti, in quanto i compiti del giudice istruttore sono diversi da quelli del pubblico ministero. Quest'ultimo inizia l'azione penale, individua i fatti costituenti il reato e la norma violata, ma è parte, mentre il giudice istruttore ha una funzione ben diversa. Ho preso la parola prima dell'onorevole Carlo Casini in quanto egli, come magistrato e sostituto

procuratore della Repubblica, potrà confermare le mie tesi in proposito. Il giudice istruttore deve raccogliere le prove, deve valutarle, selezionarle per poter pervenire ad una ipotesi accusatoria. Vi è un maggior onere a carico del giudice istruttore rispetto al pubblico ministero.

A maggior ragione a carico del giudice istruttore Imposimato devono essere formulate altre osservazioni. Quando oggetto dell'indagine è un uomo politico o un pubblico amministratore, il giudice ha una maggiore responsabilità e ciò non perché da parte della magistratura vi debba essere benevolenza, ma perché, proprio per il fatto che nei confronti dell'uomo politico o del pubblico amministratore vi deve essere più rigore, occorre avere maggiore scrupolo. Bisogna quindi condurre la propria indagine con approfondimento, con rigore e con fermezza. Il mondo politico non deve chiedere alla magistratura benevolenza, bensì rigore ed il massimo senso di responsabilità. Perché? Perché i beni giuridici sono molteplici. Nel momento in cui si colpisce con una comunicazione giudiziaria — anche quest'ultima ferisce gravemente — un ministro, un pubblico amministratore, un uomo politico, di fatto si colpiscono le istituzioni, il partito al quale quell'uomo politico appartiene e la stessa magistratura. Quale beneficio si ha dopo che la magistratura si vede costretta o ad archiviare per mancanza assoluta di indizi o ad assolvere un imputato perché il fatto non sussiste? Nel caso di specie, il Parlamento, per ragioni obiettive e non per benevolenza nei confronti dell'onorevole Mancini, archivia il procedimento per manifesta infondatezza. Questi beni protetti allorché vengono colpiti e danneggiati come vengono recuperati sul piano morale? L'onorevole Mancini nel suo interrogatorio ha lamentato lo scempio che si è fatto della sua immagine. I giornali hanno più volte parlato di un possibile collegamento tra l'onorevole Mancini ed il terrorismo, la *'ndrangheta*, la mafia, fino al punto di essere individuato ad un certo momento come il grande vecchio della malavita nazionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

DOMENICO ROMANO. La decisione di archiviazione su cui ci accingiamo a votare oggi forse ripagherà l'onorevole Mancini di tutte le amarezze subite in questi anni? Forse l'opinione pubblica ripagherà il partito di appartenenza dell'onorevole Mancini per tutte le ombre che su di esso si sono addensate in quegli anni di fuoco? Certamente no. È un fatto di giustizia che oggi il Parlamento archivi il procedimento perché l'accusa è destituita di ogni fondamento, però il danno che è stato arrecato all'immagine dell'uomo politico, dell'uomo di Stato, alla personalità del cittadino Giacomo Mancini non è risarcibile. Ecco perché sostengo che la magistratura non deve avere benevolenza nei confronti dell'uomo politico, ma maggiore scrupolo lo deve avere, deve essere più rigorosa nella verifica della denuncia di eventuali azioni antiggiuridiche. Per la verità riscontro non è stato fatto in questo procedimento penale; una verifica dei riferimenti di Savasta, Galati e Davoli non è stata fatta da parte della magistratura ordinaria. Si è proceduto senza tener conto dei beni giuridici e non soltanto giuridici, cui ho fatto riferimento poc'anzi, che venivano lesi da questa strumentalizzazione della quale è stato vittima, a mio avviso, il dottor Imposimato.

Non esiste prova che l'onorevole Mancini abbia contribuito alla costituzione del CERPET; anzi, esiste la prova che l'onorevole Mancini non sapeva dell'esistenza del CERPET fino a quando non gliene hanno parlato sia il senatore Landolfi nel 1978-1979 sia la signora Rossini. Abbiamo la prova che *Metropoli* non è filiazione del CERPET; non esiste nessun indizio che il CERPET abbia avviato un'azione diretta a costituire un'associazione eversiva, a costituire una banda armata. Niente di tutto questo. E quando il collega Onorato si pone quegli interrogativi in ordine agli elementi probatori di accusa, contenuti negli interrogatori di Savasta, Galati e Davoli, vorrei sapere dove c'è l'indizio,

dov'è la circostanza certa. Savasta, Davoli e Galati parlano sempre per *de relato*, perché altri hanno fatto riferimenti, altri hanno richiamato circostanze che poi sono state smentite nei fatti.

La prima circostanza è quella riferita all'appoggio all'onorevole Mancini dal 1970 al 1972, cioè nel periodo in cui l'onorevole Mancini era destinatario degli attacchi più sconsiderati che venivano da parte di certa stampa di destra del nostro paese. Quando poi Galati parla del collegamento di un uomo politico eminente, socialista, meridionale, con la *'ndrangheta* e con la mafia, si fa riferimento ad un fatto specifico, cioè all'ipotesi del sequestro di un uomo politico del meridione. Poi abbiamo visto, attraverso i procedimenti e l'istruttoria espletata in relazione a quel procedimento penale, che è stata dichiarata l'estraneità dell'onorevole Mancini, ma un'altra persona è stata chiamata in causa, che è senatore, non deputato, che non ha l'eminenza ed il prestigio dell'onorevole Mancini e che non è calabrese.

Allora questi riferimenti, queste dichiarazioni collegate a parole sentite dire, si manifestano completamente infondati. Ma c'è di più: quando il dottor Fenzi, quando la Ravazzi (che è l'amica del Fenzi) riferiscono di aver avuto, da parte dell'onorevole Mancini, azioni di particolare e spiccato senso umanitario, non fanno altro che rivelare quello che è un dato costituzionale di chi si è abbeverato agli ideali del socialismo italiano. Certo, l'onorevole Mancini è un socialista liberario ed umanitario, opera per difendere i diritti civili dei cittadini italiani e pone in essere azioni umanitarie nei confronti del prossimo che ne manifesta bisogno.

GIACOMO MANCINI. Erano stati assolti con formula piena dalla corte d'assise di Genova.

DOMENICO ROMANO. L'onorevole Mancini ricorda che queste persone sono state assolte con formula piena dalla corte d'assise di Genova, ma in ogni caso, nel momento in cui egli pone in essere azioni

umanitarie e azioni dirette a tutelare i diritti civili e di libertà del cittadino italiano, fa qualcosa che deve trovare l'ammirazione e la solidarietà di tutti e certamente di coloro che si sono abbeverati agli stessi ideali da cui egli è stato nutrito.

Mi avvio, signor Presidente, alla conclusione. Si chiude una vicenda amara: amara per l'onorevole Mancini, amara per il partito socialista italiano, amara per il popolo italiano, amara per la stessa giustizia ordinaria, proprio per le ragioni che ho esposto in precedenza, perché il bene che andava tutelato toccava più parti.

La giustizia politica, a mio avviso, merita quest'oggi un riconoscimento dall'opinione pubblica. Ferma restando la necessità di riformarla e di abolire la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, voglio ricordare che questa Commissione, nell'occasione, ha condotto un'istruttoria laboriosa, che ha visto tutti i suoi membri, con scrupolo, con dedizione e con serietà, assumersi le proprie responsabilità, nel tentativo di indagare in qualsiasi direzione. Se si vuole avere un esempio di come la Commissione sia stata incalzante negli interrogatori dei Morucci e dei Savasta, in tutte le sue componenti (e ricordo il collega Spagnoli ed il senatore Vitalone, il quale non ha mai dimenticato di essere un pubblico ministero), basta esaminare gli atti e vedere come vi sia stato, nel corso di quegli interrogatori, un mitragliamento continuo di domande, per sapere il massimo di ciò che era possibile conoscere. Ebbene, dopo questa istruttoria ampia e laboriosa, veniamo qui con la coscienza tranquilla di aver fatto bene a stabilire che la competenza fosse del Parlamento, perché l'ipotesi criminosa costruita dal giudice Imposimato partiva dalla costituzione del CERPET e andava agli avvenimenti che risalgono al 1979-1980.

Quindi la competenza era del Parlamento, della Commissione. Quest'ultima ha fatto interamente il suo dovere ed oggi si è presentata qui, quasi all'unanimità, con la richiesta ai deputati e ai senatori di

pervenire all'archiviazione per manifesta infondatezza della *notitia criminis*.

Certo, questo non è quanto si sarebbe dovuto dare ad uno statista, ad un parlamentare, ad un uomo politico che ha dedicato oltre quarant'anni della vita al lavoro politico, sempre in prima fila. Ma questo il Parlamento poteva dargli — e mi auguro che lo faccia in modo copioso — per ripagarlo, per quanto possibile, di tutte le amarezze che lo hanno accompagnato in questi anni. D'altro canto l'onorevole Mancini sa di poter contare sulla solidarietà di tutti i veri democratici, di tutti coloro che, come lui, credono nell'affermazione e nella tutela dei diritti dei cittadini, nella democrazia e nel progresso umano (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà molto breve, perché è difficile aggiungere qualcosa di significativo a ciò che è stato già detto, a cominciare dalla relazione del senatore Gallo, nella quale dichiaro di riconoscermi pienamente.

Farò poche considerazioni, che si organizzano su tre punti: una riflessione generalissima di carattere metodologico; una replica alle sole osservazioni fatte qui dentro che siano contrarie all'opinione della maggioranza della Commissione (quelle del collega Franchi); una indicazione essenziale delle poche ma chiare cose che convincono all'archiviazione.

Quanto al primo punto, l'osservazione è lapalissiana ma è indispensabile quando discutiamo se pronunciarci o meno a favore di una archiviazione. L'osservazione lapalissiana è che noi, onorevoli colleghi, siamo qui chiamati a svolgere un'attività giurisdizionale. Che cosa voglio dire? Prima ancora di leggere articoli del codice o della Costituzione, basta fare appello al comune sentire su che cosa significhi svolgere funzione giurisdizionale. Significa che dobbiamo avere ben distinto il campo della violazione penale da quello del possibile giudizio negativo su scelte

politiche, delle possibili imprudenze, il campo delle amicizie da quello delle connivenze, il campo della prova da quello delle semplici ipotesi, il campo del concorso morale da quello della libertà di pensiero, di giudizio, di dire quello che si pensa, di discutere come si vuole.

In fondo in queste considerazioni generalissime sta, a mio avviso, la questione che dobbiamo risolvere. Esse mi consentono di dare una risposta molto puntuale al collega Franchi. Egli ha detto, mi pare, tre cose. Innanzitutto, riconoscere che nel corso delle indagini compiute dalla Commissione vi è stata una totale unanimità dei testimoni escussi nello scagionare il collega Mancini. Ed ha testualmente aggiunto che dovrebbe, in base a questi elementi raccolti dalla Commissione, chiedere l'archiviazione, se proprio tale convergenza non destasse in lui motivo di sospetto, di dubbio... «Forse si sono messi d'accordo». Ma anche che si siano messi d'accordo è affermazione che richiede la prova! E soprattutto, perché compiere indagini, in tal caso, da parte della Commissione se il materiale da valutare è soltanto quello che precede questa attività della Commissione, Commissione nella quale, per altro, il collega Franchi era presente e nella quale lo stesso poteva, come d'altronde ha fatto, proporre tutte le domande che voleva, cercare di scavalcare la verità fino in fondo?

In secondo luogo, il collega Franchi (sempre testualmente): «Prove non esistono, ma residuano sospetti...». Il collega Romano ha già contestato anche questa affermazione, negando che vi siano sospetti e sottolineando, giustamente, che vi è la prova contraria alla responsabilità, cioè la prova positiva della innocenza dell'onorevole Mancini.

Ma ho detto che voglio solo aggiungere elementi di contorno, i soli che possono essere aggiunti dopo aver tanto approfondito la questione. Vorrei ricordare, allora, al collega Franchi che dalla natura giurisdizionale della attività che stiamo svolgendo deriva, come conseguenza, la necessità di applicare regole e criteri giurisdizionali. Noi, decidendo, compiamo un

atto che, dice la dottrina, è l'equivalente di una sentenza di proscioglimento istruttorio (se ci pronunciamo per l'archiviazione) o di rinvio a giudizio (se ci pronunciamo per la messa in stato di accusa dinanzi alla Corte costituzionale). Dunque, nel giudicare ciò che dobbiamo fare, non possiamo non riferirci a ciò che la magistratura ordinaria ha il dovere di compiere. Ed allora, rileggendo l'articolo 479, per il dibattimento, ma siamo in fase istruttoria e dunque anche l'articolo 378, primo comma, del codice di procedura penale, troviamo che il giudice ordinario deve pronunciare sentenza di proscioglimento non solo quando vi sia la prova dell'innocenza, ma anche quando manchi del tutto la prova della colpevolezza.

Non dico tutto ciò perché questa sia la situazione del collega Mancini, che, come ha detto il collega Romano, va oltre, poiché vi è una prova positiva della innocenza, ma per replicare al collega Franchi con le sue stesse parole. Come può dire che le prove non esistono (ed infatti non esistono) ma residuano sospetti? Quando mai un giudice ordinario, sulla base di semplici sospetti, può permettersi, senza prevaricazione, di rinviare a giudizio? Ma non ci sono neppure sospetti: l'ho già detto e lo ha dimostrato il collega Romano. Faccio queste affermazioni per completare il quadro complessivo, per raggiungere qualcosa che altrimenti non mi sarebbe consentito raggiungere.

Afferma ancora il collega Franchi: la Commissione disse, il 18 luglio 1985, di non essere in grado di chiedere l'archiviazione. Dunque, come mai oggi, cambiando parere, può chiedere l'archiviazione? Anche al riguardo, la risposta è molto semplice: dal 18 luglio 1985 (e lo ha ricordato lo stesso onorevole Franchi) molte cose sono state fatte, tra le quali l'interrogatorio di Savasta e di Morucci. Dunque, l'affermazione del 18 luglio 1985, secondo la quale la Commissione non era in grado di chiedere l'archiviazione, non significava che la Commissione stessa avesse dei dubbi, dei sospetti, delle mezze prove a carico di Mancini, ma

significava che il proprio scrupolo indagatore non aveva ancora investigato in tutte le possibili direzioni, che mancava ancora, per ragioni di tempo, qualcosa che ora è stata fatta.

Ci dica, allora, il collega Franchi che altro vorrebbe fare per rimuovere i suoi sospetti!

Credo che, sgomberato il campo dalle nebbie, semplicemente rimanendo sulle generali, cioè richiamando principi giuridici e argomentando sulle cose (ancora non ho letto una carta del processo) che sono state dette in quest'aula possiamo rapidamente giungere alla soluzione. Do per acquisito tutto quello che è stato esposto dal relatore, professor Gallo, ed espongo solo le ragioni della mia intima convinzione che l'archiviazione debba, in assoluta pace di coscienza, essere pronunciata. Il senatore Gallo ha già richiamato il clima culturale dell'epoca, che riguardava tutti noi. L'idea che una nuova attività di ricerca potesse essere condotta soprattutto dai giovani, che in particolare sugli insediamenti territoriali si dovessero promuovere iniziative di base di ogni tipo, era ampiamente diffusa. Ora, che male c'è ad incoraggiare un'attività del genere? Quale rilievo hanno i 30 milioni erogati nel corso di vari anni? Non avviene forse ancora oggi che siano posti in essere, legittimamente, interventi di incoraggiamento, di promozione di centri culturali, che possono giovare all'approfondimento di una certa tematica di rilevanza pubblica, ma che possono pure rendere un servizio pubblico addestrando i giovani ad un tal tipo di indagini? Quali prove abbiamo per affermare che 30 milioni rappresentano una somma rilevante, che dimostra di per sé, pur essendo diluita su un arco di vari anni, una destinazione precisa a costituire e sostenere una struttura di terrorismo? Il progetto di fare del CERPET una agenzia terroristica era forse noto soltanto a coloro che lo costituirono e chiesero sostegni, tramite amicizie, all'onorevole Mancini, per disporre di qualche finanziamento? Ma anche se così fosse — ed altri hanno dimostrato che ciò non è affatto

provato —, a che titolo noi potremmo considerare singolare e colpevole una attività di semplice intervento (ammesso che vi sia stata, come invece è stato contestato: ma io voglio aggiungere a quello che è stato già detto degli argomenti ulteriori)? Davvero noi riteniamo che ciò possa rappresentare la prova della partecipazione ad una banda armata? Vogliamo scherzare? E se, viceversa, l'accordo per creare una struttura fiancheggiatrice del terrorismo avesse coinvolto anche il parlamentare, ma allora vi sembra che sia adeguato ad un simile, terribile proposito un finanziamento di 30 milioni in vari anni? Davvero vi sembra possibile che coloro che hanno confessato ed accusato non potessero fornire elementi più concreti che non vaghi e generici chiacchiericci, oltre tutto poi ritrattati?

Mi sembra che, dunque, già nell'impostazione stessa dell'accusa, emerga una sua intrinseca debolezza. Ma due fatti, soprattutto, sono decisivi, come è stato già ricordato: essi possono essere indicati anche a coloro che non hanno letto le carte processuali, come prova positiva della innocenza. Si tratta di due elementi già richiamati, in modo assolutamente convincente, dal relatore Gallo. In primo luogo, vi sono le dichiarazioni degli ufficiali dei carabinieri Ganzer e Bozzo, che alle dipendenze del generale Dalla Chiesa svolgono le indagini, raccolgono le deposizioni del terrorista confesso Galati. Essi dicono che non ritennero che esistesse alcun fatto che consentisse le indagini. Non lo ritennero allora, nel momento più caldo delle azioni terroristiche, nel momento in cui le forze dell'ordine erano mobilitate assai più di quanto non lo siano oggi, nel momento in cui si raccoglieva anche un capello, pur di cercare di fermare la mano insanguinata!

In secondo luogo, vi sono le dichiarazioni di Savasta, il quale tra l'altro si limita a riferire quanto ha sentito dire da Morucci: dichiarazioni rese non già, collega Franchi, alla Commissione ma all'autorità giudiziaria, in data 26 agosto 1982; quella stessa autorità giudiziaria cui il collega si appella per porla in contrasto con la Com-

missione parlamentare. Ebbene, a conclusione delle sue dichiarazioni, Savasta afferma: «Non sono però in grado di fornire elementi obiettivi a prova di quello che dico».

Mi sembra allora che discutere ulteriormente, in un simile contesto, sia assolutamente pleonastico. Voglio scusarmi con il collega Mancini se non mi sono soffermato sugli elementi positivi che dimostrano la sua estraneità. Mi sembrava però che, per non rendere il dibattito un semplice rituale, in cui tutti parlano solo per dire che si è parlato, fosse doverosa anche una precisazione di contorno di carattere giuridico ed estremamente rigorosa. E queste sono tutte ragioni per cui io, insieme agli altri parlamentari democratici cristiani, voterò per l'archiviazione con piena tranquillità di coscienza (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, colleghi, il nostro dissenso già pronunciato in quest'aula sulla competenza del Parlamento a giudicare dei fatti che riguardano l'onorevole Mancini, a seguito della comunicazione giudiziaria che l'ha raggiunto nel lontano ottobre 1982, si è rafforzato nel corso dell'istruttoria svolta dalla Commissione.

Tale istruttoria, infatti, ci conferma che la materia della nostra indagine era essenzialmente al di fuori di ogni ambito e responsabilità ministeriale; al di fuori rispetto al rapporto tra l'esercizio delle funzioni ministeriali dell'onorevole Mancini ed i suoi comportamenti o i fatti ritenuti rilevanti ai fini dell'indagine; al di fuori per la loro collocazione cronologica successiva, lo ha ammesso anche il senatore Gallo nella sua relazione, al 3 ottobre 1974, data in cui l'onorevole Mancini cessò dall'incarico di ministro.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FRANCESCO LODA. A quali criteri, a quali esigenze ha corrisposto allora la

scelta deliberata dalla maggioranza di questa Assemblea, e prima, dalla maggioranza della Commissione? Si affermò, ed oggi si ripete, che il contenuto della comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini non lasciava dubbi perché in essa si faceva riferimento alla costituzione del centro di ricerche denominato CERPET avvenuta nell'agosto 1974, quando l'onorevole Mancini era ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Fin da quando, però, la Commissione pose ad oggetto della sua pregiudiziale deliberazione l'esistenza o meno di una nostra giurisdizione *ex* articolo 96 della Costituzione fu chiaro che il riferimento alla data di costituzione del CERPET rimandava certo all'ipotizzato inizio della vicenda associativa imperniata sul progetto *Metropoli*, ma non all'ipotizzabile inizio, finalisticamente definito, della presunta condotta associativa dell'onorevole Mancini, le cui eventuali emergenze, tutte da accertare, rilevanti ai fini delle indagini datavano non al momento costitutivo del CERPET, in ordine al quale non vi erano tracce nelle fonti processuali allegate dall'ufficio istruzione che riguardassero l'onorevole Mancini, ma a momenti successivi, caratterizzati semmai dall'interessamento promozionale alle attività del «centro» nella ritenuta consapevolezza e conoscenza dei suoi fini eversivi.

Perché allora questa scelta? Non vogliamo pensare che le ragioni siano state essenzialmente politiche, ma resta il fatto di un'indagine assai complessa, e su una materia e su circostanze di particolare delicatezza riguardanti un esponente politico di grande rilievo, che il Parlamento ha dato l'impressione di voler avocare a sé ad ogni costo, facendosi giudice naturale di contro ad uffici giudiziari impegnati, in condizioni estremamente difficili, ad accertare sui medesimi fatti una difficile verità volta a dare giustizia e possibilità di comprensione relativamente a protagonisti, programmi, rapporti, *habitat* operativo, culturale e politico; connivenze che formano il quadro della aggressione terroristica ed eversiva di quegli anni.

Questa scelta, onorevoli colleghi, non ha giovato né giova alla credibilità nostra di parlamentari giudici, né a quella del giudizio che ci apprestiamo a pronunciare; una credibilità, del resto, già perduta, logorata da una pratica ottusa di insabbiamento, dalla incapacità di sottrarci ad una logica, quella di coprire a qualsiasi prezzo, per il buon governo di questa nostra funzione (quando essa è davvero chiamata ad esercitarsi), responsabilità qualche volta evidenti o sul cui accertamento si imporrebbe un rinvio all'alta competenza della Corte, o dalla pratica di ostacolare e di impedire approfondimenti di indagine che ci competono e che risultano talora indispensabili.

Questo della nostra credibilità di parlamentari giudici, onorevoli colleghi, è un problema più che mai aperto, investe la questione morale e istituzionale, ed è tempo ormai che noi avvertiamo l'assoluta inadeguatezza della vigente procedura di accusa distorta, come essa è, dai condizionamenti delle maggioranze precostituite.

Gravissima sarebbe la responsabilità di quei partiti o di quei gruppi che imponessero ulteriori indugi od ostacoli all'approvazione della riforma dell'inquirente iscritta nel programma di lavoro di quest'Assemblea. Qui ed ora, onorevoli colleghi, si tratta di fare, da parte di ognuno, il proprio dovere limpidamente per una seria riforma del procedimento di accusa. Crediamo che anche l'onorevole Mancini avrebbe preferito sentir dichiarata la propria estraneità ai fatti ipotizzati nella comunicazione giudiziaria dal suo giudice naturale a conclusione di una istruttoria ordinaria, forse più aspra, ma più limpidamente liberatoria di ombre e di interrogativi destinati in questo contesto a rimanere senza risposta.

Noi siamo oggi, comunque, a rendere questo giudizio, e la nostra riserva sulla scelta di giurisdizione non ci esime dal pronunciarci sui risultati di essa e quindi sulle proposte del relatore. Certo, resterebbe amarezza in noi se fossimo tratti a pensare che alcuni testimoni rilevanti,

ascoltati dalla Commissione, abbiamo modificato dichiarazioni rese in passato allo scopo di sintonizzare con la politicità del giudice che l'ascoltava la politicità delle proprie risposte. Né possiamo dimenticare talune sconvolgenti emergenze processuali che ci riportano più direttamente, senatore Gallo, alla natura e alla finalità di quel centro di ricerche incriminato; quelle, ad esempio, relative alla ricerca condotta da operatori del CERPET sulla FIAT di Cassino scandita da tragici fatti delittuosi, quali l'omicidio del capo servizio Carmine De Rosa.

Avremmo voluto poter accertare che davvero le premure per far commissi- nare quella ricerca e le pressioni sul riluttante professor Pedullà perché la Lerici Editore pubblicasse quelle indagini sociologiche non vedessero in alcun modo coinvolto l'onorevole Mancini, né che egli neppure sospettasse di che cosa erano divenuti sede o succursale i suoi uffici in via del Babuino, secondo le deposizioni rese al giudice istruttore ordinario da testi insospettabili quali Mecca, Giovannardi, eccetera. Come avremmo voluto conoscere più a fondo la natura e le ragioni di mantenuti suoi rapporti con protagonisti della eversione e del terrorismo autonomo come Piperno e Pace.

Si tratta solo di rapidi accenni, onorevoli colleghi. Ma questa, dunque, è l'istruttoria, che la Commissione non avrebbe dovuto fare perché non le competeva e che quindi non poteva essere diversa. L'accettiamo perché la regola delle prove è la regola dei processi, anche di questi nostri processi, e voteremo quindi a favore quella proposta del senatore Gallo, alla cui fatica riconosciamo volentieri i tratti, a lui consueti, della coerenza e della grande onestà intellettuale.

Il voto dell'Assemblea, tuttavia, che chiuderà questo, caso, non risolve una questione politica e, ad essa collegate, le responsabilità politiche che affiorano dalle pagine che il tribunale ci ha allegato, la questione delle linee di condotta, onorevoli colleghi, del comportamento, o anche solo degli atteggiamenti di perso-

nalità e pezzi influenti del sistema politico e della cultura del nostro paese, nel contesto degli anni che ricordiamo di piombo. Sono, da un lato, le tremende risultanze che riguardano il caso Cirillo, ad esempio; ma esse davvero non riguardano l'onorevole Mancini. Sono i giochi rischiosi, le amicizie pericolose; «un quadro allarmante — come già si leggeva nella relazione della Commissione Moro — degli spazi concessi, quanto meno per leggerezza o calcolo politico, a organizzazioni, a personaggi la cui avversione non solo teorica all'ordinamento democratico era nota»,

Si coglie qui, a noi pare, il segno di un non risolto problema di rapporti con la democrazia, con la statualità, lo stile di una politica, di una cultura da vecchia élite, con pezzi di società da manovrare, non importa se occorresse a questo fine non lesinare rapporti, amicizia, solidarietà a chi si muoveva nel delitto, rendendo tutto, per tutti, drammaticamente più difficile.

Per queste immagini che vengono a noi oggi da lontano converrebbe forse ripetere «che i morti seppelliscano i loro morti», se non ci trattenesse il ricordo di uomini onesti uccisi e di problemi di giustizia e di democrazia ancora aperti. Vale piuttosto non dimenticare la lezione dei fatti; conoscerli e capirli per non eludere contraddizioni non risolte, rispetto alle quali le risposte ad emergenze che riguardassero la democrazia, come è stata la scelta ferma e solidale contro il terrorismo negli anni che ci stanno alle spalle, non possono ancora oggi ritenersi scontate (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io avverto il disagio di prendere la parola dopo che la relazione estremamente puntuale e chiara dell'onorevole Gallo ha individuato l'argomento che è sottoposto all'esame e alla decisione delle due Camere riunite. Avverto questo disagio, e perciò assicuro

che ruberò soltanto cinque minuti del vostro tempo per esprimere la mia convinzione in ordine a quello che dobbiamo decidere oggi su questa vicenda.

Noi siamo — e quel che ha detto molto bene l'onorevole Casini non sarà mai abbastanza tenuto presente — un organo che esercita una funzione giurisdizionale, ed il lavoro dei suoi componenti deve essere (lasciatemi usare questo termine) rispettato, se non altro fino al giorno in cui quest'organo, che si chiama Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e che deve svolgere il suo dovere, non sarà sostituito da un altro, istituito dal legislatore. Fino a quel momento la Commissione parlamentare esercita un dovere che deve — ripeto — essere rispettato. Così come si conviene in uno stato di diritto a chi ha il severo compito di giudicare.

Fatta questa premessa, che non è casuale giacché essa richiama al filo conduttore di questa indagine, ribadisco che, essendo tale la funzione sulla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa noi siamo chiamati ad applicare il codice penale ed il codice di procedura penale e, nel momento in cui applichiamo il codice di procedura penale, dobbiamo attenerci al fatto così come ci è stato devoluto dall'autorità giudiziaria ordinaria, che ci ha deferito la conoscenza di questa vicenda mediante la comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Mancini, in data 18 ottobre 1982.

In tale comunicazione giudiziaria l'ufficio istruzione di Roma sosteneva che vi poteva essere interesse a conoscere della procedura in quanto riferibile ai delitti di cui agli articoli 270 e 306 del codice penale per aver l'onorevole Mancini partecipato ad un'associazione sovversiva costituita in banda armata ricollegabile — questo è il testo della comunicazione giudiziaria — al «progetto *Metropoli*».

L'ufficio istruzione di Roma, in sostanza, chiedeva nel 1982 di controllare tale ipotesi di reato. Sulla base del controllo istruttorio richiesto, ci troviamo di fronte alla lettera, che è in pratica (perché ne ha la natura) un'ordinanza

dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma che, trasmettendo gli atti alla Presidenza della Camera, individuava il comportamento materiale da esaminare nei finanziamenti che attraverso il CERPET sarebbero affluiti al «progetto *Metropoli*».

Il primo di tali finanziamenti riguarda un'indagine, che è stata affidata al CERPET, sulle strutture e modificazioni di lavoro dello stabilimento di Cassino della FIAT. La data di affidamento di tale indagine è quella del luglio 1975. L'onorevole Mancini è stato ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dal 14 marzo al 3 ottobre 1974. Quindi, in punto di fatto l'ipotesi di reato riguarda l'affidamento di questo studio, l'ipotesi accusatoria al solo confronto delle date palesa la sua completa infondatezza.

Il secondo affidamento non ha data certa, ma va riferito sicuramente ad un periodo che va dal 24 ottobre 1977 (tre anni dopo la cessazione dalla carica di ministro dell'onorevole Mancini) al maggio 1979. Vi sono poi due lavori affidati dalla Montedison (si dice ma non si prova, si congettura, si suppone sul piano della pura e semplice ipotesi istruttoria) il primo dei quali fu svolto fra il 1975 ed il 1976, mentre il secondo fu commissariato in epoca successiva al 1976.

Questo, in punto di fatto, è il contenuto di questa procedura e poiché la comunicazione giudiziaria si riferiva all'onorevole Mancini in quanto ministro, è di tutta evidenza che la competenza era proprio quella deliberata da questa Assemblea nella precedente seduta. E questo, ripeto, in punto di fatto, resta l'argomento che deve essere deciso oggi dalle Camere riunite.

È dunque di tutta evidenza la manifesta infondatezza dell'accusa ed è altrettanto evidente che non si può che concludere come è stato proposto dalla Commissione, senza nessun possibile dubbio.

Ho molto apprezzato gli interventi dell'onorevole Franchi e dell'onorevole Onorato, ma devo dire, soprattutto all'onorevole Franchi (che comprendo e che ringrazio per tutto ciò che ha fatto,

nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, per favorire l'approfondimento delle indagini), che quando siamo arrivati ad un certo punto è stato proprio il ragionamento dell'onorevole Franchi a dimostrare che più di tanto la Commissione non poteva fare. Il collega Franchi ha infatti detto che non si sarebbero dovuti ascoltare Morucci e Savasta perché costoro avevano avuto modo di incontrarsi preventivamente. Implicitamente quindi egli ammette anche l'impossibilità e l'inutilità di sentire altre persone le quali, ancor più delle due che ho citato, si erano incontrate ed avrebbero quindi avuto il modo di mettere a punto deposizioni fraudolente.

Quanto all'onorevole Onorato, egli è a sua volta giunto, sia pure argomentando diversamente, alla stessa conclusione della maggioranza della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Prima di concludere, devo ringraziare dal profondo del cuore tutti coloro che, come me, sono convinti che la predetta Commissione parlamentare vada modificata nella sua configurazione costituzionale. Fino a quel momento, però, va pienamente rispettato il lavoro che essa ha svolto in questi anni, con una ammirevole dedizione di tutti i suoi componenti; il cui impegno mi ha reso ammirato e mi vede commosso per l'intelligenza, la lealtà e lo stile dimostrati nell'adempimento del loro compito sempre difficile e spesso vanamente frainteso.

Ecco perché posso ancora una volta dire, con perfetta tranquillità di coscienza, che io ed i colleghi del mio gruppo voteremo in favore della archiviazione (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Sarò molto breve, signor Presidente, a differenza forse di quanto è accaduto tutte le volte che, certo con maggiore passione, sono

intervenuto nelle precedenti sedute del Parlamento in seduta comune dedicate a richieste di supplementi di istruttoria o di rinvio su questo argomento.

Sono voluto intervenire anche oggi, quando questa vicenda si avvia ormai alla conclusione, per dire che si sta chiudendo una brutta pagina della vita politica italiana e della vita del Parlamento. Brutta, colleghi di tutti i gruppi! E vorrei che non tentassimo ora di rimuovere questa bruttezza, questa autentica bruttura, dicendo magari che stiamo questa mattina facendo opera di giustizia. Non è vero, perché una giustizia tardiva è sempre ingiustizial!

Non posso essere d'accordo con il presidente Reggiani. Io vado oltre la questione della competenza o dell'incompetenza; io dico che è semplicemente vergognoso che si sia atteso per anni, prima di decidere sull'incompetenza o sulla competenza.

Dobbiamo dire la verità: la questione, per anni, non è stata quella di decidere tra la competenza o l'incompetenza, ma l'altra, di rinviare la decisione, perché non si aveva il coraggio di prendere questa decisione, perché chi non voleva la competenza (*Commenti del deputato Reggiani*), Reggiani, diceva che in quel momento così grave per la lotta al terrorismo ciò avrebbe significato smentire la magistratura, offendere la magistratura, la quale si sarebbe sentita meno sostenuta. Ma il problema non era questo: era l'altro, di sapere se un ministro della Repubblica si era macchiato o no di quelle cose e se lo aveva fatto in quanto ministro; non era un problema di opportunità politica o di rapporti con la magistratura! In nome di questa opportunità, invece, e non in nome di altro, per anni si è operato per tentare di indurre Commissione inquirente e Parlamento a negare la competenza.

ALESSANDRO REGGIANI. Permettimi un'interruzione, per offrirti un punto di riferimento: l'ordinanza di rinvio a giudizio, senza la quale era impossibile decidere, è del 1984.

GIACOMO MANCINI. Senza richieste di autorizzazione a procedere!

GIANFRANCO SPADACCIA. Vi prego, io non voglio allungare il mio intervento, ma desidero proseguirlo senza raccogliere interruzioni.

Dall'altra parte, vi era chi aveva preoccupazioni eguali e contrarie, di opportunità ed inopportunità, nel decidere sulla competenza o sull'incompetenza. Vi è stato il grave caso di quella bruttura politica che ricordava adesso Mancini: la mancanza di autorizzazione a procedere. Tu adesso, presidente Reggiani, ricordavi di un rinvio a giudizio che interviene soltanto nel 1984. Per anni, un'istruttoria è andata avanti senza autorizzazione a procedere; Mancini era già imputato, e l'imputazione era negli atti che si compivano, nelle informazioni che venivano passate, nelle comunicazioni giudiziarie che venivano date.

Dice Onorato che a pagina 189 è scritto che la richiesta di autorizzazione è stata inoltrata; ma se ciò è scritto, questa polemica sulla autorizzazione sarà apparsa sui giornali, affrontata in Parlamento: è possibile che non sia stato esibito un numero di protocollo? Non esistono protocolli negli uffici della procura della Repubblica di Roma? È una brutta pagina, anche perché su queste cose nessuno si è preoccupato di indagare. Il ministro di grazia e giustizia non ha indagato, non si è preoccupato di chiedere conto del perché la richiesta di autorizzazione non è stata inoltrata, magari per accertare che i responsabili erano non gli uffici della procura della Repubblica, bensì quelli del Ministero? E il Parlamento, non si è attivato per chiedere al ministro di grazia e giustizia di accertare un fatto così grave?

Ma è una brutta pagina anche per altre motivazioni. Oggi, gli animi si sono quietati e la serenità (non sempre, stando almeno a quello che nella Camera dei deputati abbiamo visto ieri) sembra riprendere il sopravvento nei rapporti politici; ma perché dimenticare che nel 1982, quando qui arrivavano quegli atti del magistrato

Imposimato, ed arrivavano attraverso una lettera di Giacomo Mancini che aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria e non attraverso altro, quelli erano gli anni delle leggi dell'emergenza, che avevano dato poteri eccezionali ai giudici? Erano sì gli anni della lotta al terrorismo, nella quale tutti eravamo impegnati, collega Onorato, in prima fila e con rischi gravi; alcuni di noi però erano impegnati, in quella lotta contro il terrorismo, a difendersi dalle accuse di contiguità al terrorismo che, da altre parti politiche, strumentalmente e vergognosamente ci venivano rivolte.

Era il periodo del sospetto, della politica del sospetto che si affermava contro quella della prova, era il periodo dei teoremi, e teoremi si tentava di costruire contro chi si era battuto, in queste aule e fuori di queste aule, perché si agisse con gli strumenti dell'attività giuridica e non con quelli della barbarie, della inciviltà, del travolgimento delle garanzie giuridiche.

Porto qui la mia testimonianza di membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere della passata legislatura presso il Senato della Repubblica, al quale mi onoro di essere appartenuto. Sono stato giudice del caso Pittella all'interno di quella Giunta ed ho letto gli atti di quel procedimento e, poi, in questa legislatura, ho letto quelli del procedimento riguardante Mancini. Una cosa vergognosa: quelle stesse dichiarazioni, di quegli stessi pentiti... Un senatore calabrese, ed immediatamente non uno, ma più giudici, pensano a Mancini. E, siccome Mancini non è medico, non è proprietario di una clinica, il senatore calabrese viene cercato negli ambienti più vicini a Mancini; se non si può colpire Mancini, si cerca il manciniiano e si va dal senatore Petronio, che, se non è medico, è però farmacista. Si indaga a lungo sul senatore Petronio, perché Mancini doveva essere, in base a quei teoremi, il «grande vecchio» per *Autonomia*, rispetto a *Metropoli* e, quindi, grazie ai teoremi di Calogero, anche per le Brigate rosse. Qui Loda non riecheggia i rapporti con il ter-

rorismo armato dando per scontato quanto non è. Dando per scontato che delle due interpretazioni, quella di Mancini e mia e la sua, sia stata provata la sua, che è poi quella di Calogero.

Così non è. Non dimentichiamo che Calogero, nei suoi teoremi, aveva indicato quelli di Autonomia come la direzione strategica delle Brigate rosse. Perché rimuovete questa cosa? Nello stesso processo di Calogero questa cosa è ridicolmente saltata. Chi culturalmente aveva avuto a che fare con quella gente quegli errori non avrebbe potuto commetterli, perché sapeva che i Negri, i Piperno, gli Scalzoni... Intendiamoci bene, quello Scalzoni che Longo aveva ricevuto nel 1969, nel 1970.

Noi dovremmo riflettere su questa facilità con cui, con la mentalità e le conoscenze di oggi, con le conoscenze degli atti di Imposimato del 1982, si pretendeva di giudicare fatti del 1974 risalenti ad un periodo ancora precedente, al 1972 o al 1970. Come se i Pace, i Piperno, i Davoli, i Savasta, i Fenzi degli anni precedenti fossero tutti già arrivati a maturare... Perché, se nel 1974 Mancini già pensava di finanziare un progetto di là da venire, il progetto *Metropoli* (ecco il teorema), Mancini non era soltanto un sostenitore, un contiguo, un favoreggiatore di alcuni terroristi, magari casuale; no, era il «grande vecchio», era colui che concepiva, che finanziava, che preparava, tre anni prima, *Metropoli* ed i suoi progetti, il tentativo di diventare maggioranza lottando con il settore movimentista ai danni del settore militarista delle Brigate rosse.

Ma questa barbarie giuridica e politica voi avete potuto tollerare, e di fronte a questa barbarie giuridica e politica, invece di decidere, deliberare, tagliare il nodo (siamo incompetenti o competenti, ma qualcuno decida, l'inquirente, la Giunta per le autorizzazioni a procedere), abbiamo trascinato la corsa per quattro anni, quattro anni e mezzo. E dovremmo dire che queste cose vanno bene e che quello che stiamo sanzionando oggi è un caso di giustizia? Lasciamo stare il termine politica, ma di giustizia.

È un modo con cui, in maniera pilatesca, abbiamo gestito una grave questione della Repubblica. Quando queste cose si lacerano, si lacera anche qualcosa che riguarda tutti perché oggi si colpisce una parte politica e domani, compagni comunisti, amici democristiani, si possono colpire altre parti politiche; la droga, il terrorismo e la criminalità sono mali che attraversano trasversalmente il paese e quindi tutte le parti politiche.

Senza alcuno spirito di vendetta ho trovato un Imposimato diverso negli ultimi mesi e negli ultimi anni, proprio sul problema del garantismo e della civiltà giuridica oltre che sulla questione relativa ai pentiti. In ordine al caso Tortora ho potuto citare cose sacrosante pronunciate da questo magistrato il quale, non a caso, è stato anche lui vittima di pentiti ed ha conosciuto l'amarezza, ma io dico la vergogna e la barbarie, di fronte ad accuse false, di dover celebrare un processo costruito dalla stessa criminalità attraverso questi strumenti perversi che abbiamo creato.

Quando si scende su questa strada si sa dove si comincia e non dove si finisce, si sa chi si colpisce per primo e non si sa chi sarà colpito per ultimo. Avrei voluto sentire echeggiare riflessioni su questa vicenda perché fossero di ammaestramento per tutti: non le ho sentite, e questo è per me motivo di amarezza e di preoccupazione per il futuro (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Re. Ne ha facoltà.

CARLO DI RE. Signor Presidente, vorrei rendere anch'io una piccola testimonianza, a nome personale ed a nome del gruppo repubblicano in ordine a questa vicenda.

L'ampia relazione svolta dal senatore Gallo, alla quale mi associo come componente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, mi esime dall'entrare nel merito di questo dibattito, e quindi non posso che manifestare piena convergenza con i risultati alla quale è pervenuta la Commissione stessa. Se vi

sono stati dubbi circa la competenza del Parlamento ad esaminare questo caso, mi sembra però che tali dubbi siano stati discussi in precedenza, e che il voto del Parlamento abbia superato tale questione. Nella stessa relazione del senatore Gallo sono contenute parole chiare in proposito. In tale relazione si legge che non può sussistere alcun dubbio che le condotte ascritte all'onorevole Mancini configurino un tipico reato ministeriale, giacché individuano addirittura la violazione del generale e fondamentale obbligo di fedeltà verso la Repubblica, che si specifica nei confronti dei ministri nel particolare potere-dovere di collaborare all'elaborazione ed all'attuazione dell'indirizzo politico generale.

Per quanto riguarda le accuse specifiche, credo che sia stata pienamente manifestata la fragilità e l'inconsistenza delle ipotesi che avevano orientato l'indagine giudiziaria, e che sia stata accertata la piena estraneità dell'onorevole Mancini ai fatti a lui addebitati. Pertanto invito i parlamentari repubblicani, ferma restando la nostra valutazione in ordine al fenomeno terroristico, ed al modo fermo con cui combatterlo, a manifestare adesione alle risultanze cui è pervenuta la Commissione parlamentare d'accusa, e a votare a favore dell'archiviazione del procedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Poiché non sono stati presentati ordini del giorno intesi a proporre la messa in stato di accusa, porrò in votazione, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, le conclusioni della relazione della Commissione, intese a proporre l'archiviazione del procedimento.

Ricordo che in questa votazione, che deve avvenire a scrutinio segreto, per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice.

Per dare ordine all'affluenza alle urne, gli onorevoli segretari procederanno alla chiama prima degli onorevoli senatori e poi degli onorevoli deputati.

Chi intende approvare le conclusioni della relazione della Commissione dovrà deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera; chi non intende approvarle deporrà la pallina bianca nell'urna nera e viceversa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sulle conclusioni della relazione della Commissione, intese a proporre l'archiviazione del procedimento n. 342/VIII del registro generale (atti relativi all'onorevole Giacomo Mancini, nella sua qualità di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno *pro-tempore*).

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della relazione della Commissione intese a proporre l'archiviazione del procedimento n. 342/VIII del registro generale (atti relativi all'onorevole Giacomo Mancini, nella sua qualità di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno *pro-tempore*):

Presenti e votanti	634
Maggioranza	318
Voti favorevoli	566
Voti contrari	68

(Il Parlamento in seduta comune approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Senatori:

Abis Lucio Gustavo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1986

Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Anderlini Luigi Silvestro
Angelin Gastone
Angeloni Alcide
Antoniazzi Renzo

Baiardi Ennio
Baldi Carlo
Bastianini Attilio
Battello Nereo
Bellafiore Salvatore
Bellafiore Vito
Benedetti Gianfilippo
Beorchia Claudio
Berlanda Enzo
Birardi Mario
Boggio Carlo
Bollini Rodolfo Pietro
Bombardieri Vincenzo
Bompiani Adriano
Bonazzi Renzo
Bonifacio Francesco Paolo
Bozzello Verole Eugenio
Buffoni Andrea
Butini Ivo

Campus Salvatore
Canetti Nedo
Cannata Giuseppe
Carmeno Pietro
Carollo Vincenzo
Carta Gianuario
Cartia Quintino Antonio
Cascia Aroldo
Cassola Roberto
Castelli Angelo
Castiglione Franco
Cavazzuti Filippo
Ceccatelli Anna Gabriella
Cengarle Onorio
Cerami Giuseppe
Chiarante Giuseppe
Cimino Francesco
Coco Giovanni Silvestro
Codazzi Alessandra
Colajanni Napoleone
Colella Pietro
Colombo Vittorino (L)
Colombo Svevo Maria Paola
Comastri Giancarlo
Consoli Vito

Conti Persini Gianfranco
Covatta Luigi
Crocetta Salvatore
Cuminetti Sergio

D'Agostini Giulio
D'Amelio Saverio
De Cataldo Francesco Antonio
De Cinque Germano
De Martino Francesco
De Sabbata Giorgio
De Toffol Sandrino
Di Lembo Osvaldo
Di Nicola Francesco
Di Stefano Corradino
Donat Cattin Carlo

Enriques Agnoletti Enzo
Evangelisti Franco

Fabbri Fabio
Fallucchi Severino
Fanti Guido
Fassino Giuseppe
Felicetti Nevio
Ferrara Maurizio
Ferrari Aggradi Mario
Fimognari Giuseppe
Finocchiaro Beniamino Antonino
Fiocchi Pietro
Flamigni Sergio
Fontana Elio
Fontanari Sergio
Fosson Pietro

Gallo Ignazio Marcello
Garibaldi Renato
Genovese Luigi
Gherbez Gabriella
Giacché Aldo
Giacometti Delio
Gianotti Lorenzo
Gioino Antonio
Giugni Luigi
Giura Longo Raffaele
Giust Bruno
Giustinelli Franco
Granelli Luigi
Graziani Enrico
Greco Francesco

Iannone Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1986

Jannelli Francesco
Jervolino Russo Rosa

Lai Angelo
Leopizzi Giacomo
Libertini Lucio
Lotti Angelo
Lotti Maurizio

Maffioletti Roberto
Mancino Nicola
Maravalle Fabio
Marchio Michele
Margheri Andrea
Margheriti Riccardo
Marinucci Mariani Elena
Martorelli Francesco
Mascagni Andrea
Mascaro Giuseppe
Masciadri Cornelio
Meoli Delio
Mezzapesa Pietro
Milani Armelino
Monaco Riccardo
Monsellato Amleto
Montalbano Giuseppe
Morandi Arrigo
Muratore Antonio
Murmura Antonino

Nepi Gualtiero
Nespolo Carla Federica
Noci Maurizio
Novellini Enrico

Ongaro Basaglia Franca
Orciari Giuseppe
Oriana Giuseppe

Palumbo Vincenzo
Panigazzi Luigi
Pasquini Alessio
Pavan Angelo
Pecchioli Ugo
Perna Edoardo Romano
Pertini Sandro
Petrara Onofrio
Pingitore Luigi
Pinto Biagio
Pinto Michele
Pintus Francesco
Pollastrelli Sergio

Pollidoro Carlo
Pollini Renato
Puppi Leonello
Ranalli Giovanni
Riggio Antonino
Riva Massimo
Rossanda Marina
Rubbi Emilio
Rumor Mariano
Russo Ferdinando

Salvato Ersilia
Santalco Carmelo
Saporito Learco
Scardaccione Decio
Scevarolli Gino
Schietroma Dante
Sega Vittorio
Segreto Domenico
Sellitti Michele
Signori Silvano
Spano Ottavio
Spano Roberto
Stefani Dante

Tanga Alfonso
Taramelli Antonio
Tedesco Tatò Giglia
Toros Mario
Trotta Nicola

Ulianich Boris
Urbani Giovanni Battista

Valenza Pietro
Vassalli Giuliano
Vecchi Claudio
Venanzetti Claudio
Venturi Giovanni Maria
Vernaschi Vincenzo
Viola Dino
Visconti Roberto
Vitale Giuseppe
Vitalone Claudio
Volponi Paolo

Zaccagnini Benigno

Deputati:

Agostinacchio Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1986

Aiardi Alberto
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Andreoli Giuseppe
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bohicchio Schelotto Giovanna
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1986

Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Correale Paolo
Corsi Umberto
Costa Silvia
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Martino Guido
Demitry Giuseppe
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1986

Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Laganà Bruno Mario
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico

Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Matteoli Altero
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minnucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicoitra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco

Olcese Vittorio
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1986

Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Paggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo

Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 MAGGIO 1986

Servello Francesco
 Sinesio Giuseppe
 Soave Sergio
 Sodano Giampaolo
 Sorice Vincenzo
 Spataro Agostino
 Spini Valdo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
 Stegagnini Bruno
 Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Tortorella Aldo
 Trabacchi Felice
 Trantino Vincenzo
 Trebbi Ivanne
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore

Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Missioni:

On. Senatori:

Pacini Arturo

On. Deputati:

Andreotti Giulio
 Bortolani Franco
 Fioret Mario
 Forte Francesco
 Goria Giovanni
 Labriola Silvano

Si dia lettura del processo verbale di questa seduta.

FILIPPO FIANDROTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta.

(È approvato).

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
 DEI RESOCONTI
 DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
 AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
 dal Servizio Resoconti alle 17.*